SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 ottobre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Banca d'Italia

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 ottobre 2016, n. **188**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 17.805 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20162018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei minstri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, qui di seguito denominati «le Parti»;

Considerando che le infrazioni alla Legislazione Doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, culturali, commerciali, sociali, industriali e agricoli nonché la sicurezza nazionale dei rispettivi Paesi;
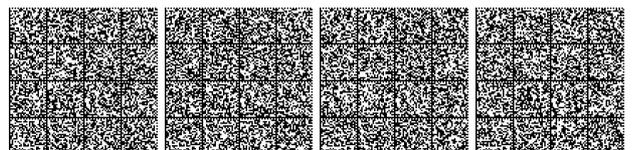
Considerando che é importante assicurare l'esatta determinazione dei tributi doganali e fiscali come pure ogni altro addebito derivante dall'importazione o dall'esportazione delle merci, nonché la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo;

Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali, ivi comprese le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, può essere resa più efficace dalla cooperazione tra le loro Autorità doganali;

Consapevoli che una più proficua cooperazione tra le Autorità doganali può essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Raccomandazione dei Consiglio di Cooperazione Doganale relativa alla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;

Tenuto conto della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura concernente le misure da adottare per interdire ed impedire il trasferimento, l'importazione e l'esportazione illecita di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, nella misura in cui detti beni culturali siano oggetto di infrazioni doganali;

Tenuto conto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, che mira alla loro protezione mediante il controllo del commercio internazionale;

Tenuto conto della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, che regola i movimenti transfrontalieri, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi;

Tenuto conto della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo dei 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope del 1988;

Tenuto conto anche del fatto che il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la Risoluzione 1540 in cui si afferma che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. «Autorità Doganale Adita» significa l'Autorità Doganale che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

2. «Autorità Doganale Richiedente» significa l'Autorità Doganale che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;

3. «Autorità Doganale» significa per la Repubblica italiana, l'Agenzia delle Dogane, che si avvale per taluni adempimenti del supporto della Guardia di Finanza e per gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico;

4. «catena logistica del commercio internazionale» significa tutte le procedure e attività connesse al movimento transfrontaliero delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale;

5. «danno sostanziale» significa il danno che potrebbe essere causato da un uso illegittimo dei precursori chimici; dalla movimentazione illegittima di merci pericolose, di armi nucleari, chimiche, biologiche e di armi di distruzione di massa; da cibi contaminati o da merci o mezzi di trasporto sospettati di rappresentare un pericolo per l'ambiente, per la sicurezza nazionale, per la salute dell'uomo o per la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale;

6. «specie minacciate di estinzione» significa tutte quelle specie animali e vegetali protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;

7. «Stupefacenti e Sostanze Psicotrope» significa le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonché nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

8. «funzionario» significa qualunque funzionario dell'Autorità Doganale o, per gli Stati Uniti Messicani, qualunque funzionario del Governo designato dall'Autorità Doganale;

9. «dazi doganali» significa i diritti, le tariffe ed ogni altro canone riscosso nel territorio delle Parti in applicazione della Legislazione Doganale;

10. «informazioni» significa qualunque dato, che sia o meno trattato o analizzato, documenti, rapporti ed ogni altra comunicazione in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o copie certificate o autenticate;

11. «infrazione doganale» significa qualsiasi violazione o tentativo di violazione della Legislazione Doganale delle Parti;

12. «Legislazione Doganale» significa le leggi, i regolamenti e qualsiasi altra disposizione legale ed amministrativa applicate dalle Autorità doganali, relative all'importazione, esportazione, trasbordo e transito delle merci, relative ai dazi ed ogni altro diritto doganale, quali i dazi compensativi ed antidumping, nonché ai divieti, restrizioni ed ad altre misure simili di controllo relative alla circolazione delle merci che attraversano i confini nazionali;

13. «merci sensibili» significa le armi, munizioni, esplosivi, sostanze e rifiuti pericolosi e tossici, materiale nucleare, sostanze e componenti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche, beni a doppio uso;

14. «persona» significa qualunque persona fisica o giuridica;

15. «pezzi di antiquariato e beni archeologici» significa tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascuna delle Parti, secondo la legislazione nazionale;

16. «sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti (precursori)» significa le sostanze elencate nella Tabella I e nella Tabella II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.

Art. 2.
Campo d'Applicazione

1. Le Parti, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Autorità doganali, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della Legislazione Doganale e di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali, nonché per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale.

2. Nel quadro del presente Accordo, le Parti forniranno tutta l'assistenza in conformità alle disposizioni legislative e amministrative di ciascuna Parte e nei limiti della competenza e delle risorse di cui dispone la propria Autorità Doganale.

3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale e non copre l'assistenza in materia penale; inoltre non modifica gli accordi già conclusi o la prassi in uso tra le Parti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa.

4. Le disposizioni di cui al presente Accordo non comportano il diritto per nessuna persona di ostacolare l'esecuzione di una richiesta d'assistenza.

5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di Legislazione Doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 3.
Forma e Contenuto della Richiesta di Assistenza

1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da tutta la documentazione e le informazioni che si ritengano utili per dar seguito alla richiesta.

2. Le richieste sono presentate nella lingua della Parte richiedente e includeranno una traduzione in lingua inglese. Tutti i documenti che accompagnano tali richieste saranno tradotti in lingua inglese.

3. Le richieste formulate in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo dovranno contenere le seguenti informazioni:

a) il nome dell'Autorità Doganale Richiedente;

b) la natura del procedimento;

c) l'oggetto e le motivazioni della richiesta;

d) un breve resoconto della questione e le disposizioni normative ed amministrative applicabili;

e) nomi e indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento, se noti.

4. Quando l'Autorità Doganale Richiedente chiede che si segua un procedimento in particolare, l'Autorità Doganale Adita darà seguito alla richiesta nel rispetto della propria legislazione in vigore.

Art. 4.
Assistenza Spontanea

L'Autorità Doganale di una Parte dovrà, nei limiti del possibile, fornire assistenza, senza indugio e di propria iniziativa, nei casi in cui venga messa in pericolo o si possa causare un danno sostanziale all'economia, alla salute e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale, o a qualsiasi altro interesse essenziale dell'altra Parte.

Art. 5.
Scambio di Informazioni

1. Le Autorità doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili che possano assicurare con esattezza:

a) l'autenticità e veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione doganale resa dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorità doganali;

b) l'autenticità e veridicità dei documenti presentata dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorità doganali;

c) la certificazione o autenticazione dei documenti utilizzati per l'importazione o l'esportazione della merce;

d) le informazioni che permettano di determinare la corretta classificazione tariffaria, il valore e l'origine delle merci dichiarate, nelle operazioni di importazione o di esportazione realizzate tra le Parti;

e) le informazioni che permettano di identificare e tracciare le operazioni di importazione o esportazione realizzate tra le Parti;

f) i dati statistici riguardanti le attività doganali.

2. Le Autorità doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili relativamente:

a) ai trasferimento di valuta o altri titoli e valori;

b) al traffico illecito di merci sensibili ed altre sostanze che rappresentino un pericolo o possano causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;

c) alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale;

d) ai traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;

e) al traffico illecito di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione.
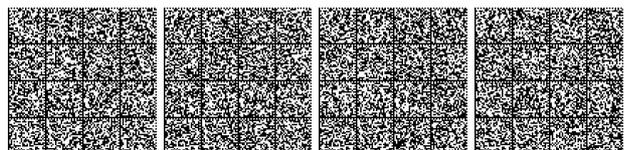
Art. 6.
Informazioni ai Fini dell'Applicazione della Legislazione Doganale

Le Autorità doganali si trasmetteranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni ritenute utili per la corretta applicazione della Legislazione Doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonché per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale. Queste informazioni possono riguardare:

a) le tecniche di lotta contro le frodi commerciali, di efficacia comprovata;

b) nuove tendenze, mezzi e metodi per commettere infrazioni doganali;

c) le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonché i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci;

d) le persone note per aver commesso o sospettate di aver commesso infrazioni doganali;

e) i mezzi di trasporto ed i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte;

f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile per l'Autorità Doganale ai fini della corretta applicazione della Legislazione Doganale.

Art. 7.
Informazioni Relative alle Infrazioni Doganali

Le Autorità doganali delle Parti comunicheranno reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, informazioni su attività pianificate, in corso di realizzazione o già realizzate, che forniscono motivi sufficienti per ritenere che sia stata o sarà commessa un'infrazione doganale sul territorio della Parte.

Art. 8.
Informazioni Particolari

1. Le Autorità doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

a) le merci importate dal territorio di una Parte siano state legalmente esportate nel territorio dell'altra Parte;

b) le merci esportate dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte e la loro destinazione doganale, nonché l'eventuale regime doganale cui le merci sono state vincolate;

c) le merci alle quali si conferisce un trattamento speciale all'atto dell'esportazione dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte.

2. Le Autorità doganali delle Parti si forniranno, altresì, su richiesta, informazioni su tutte le misure di controllo doganale cui sono state sottoposte le merci.

3. Le Autorità doganali delle Parti coopereranno al fine di controllare il traffico di pezzi di antiquariato e beni archeologici, secondo le loro competenze.

Art. 9.
Fornitura dell'Assistenza

1. L'assistenza di cui al presente Accordo viene fornita direttamente dalle Autorità doganali delle Parti. Ciascuna Autorità Doganale fornirà all'altra i riferimenti della propria struttura organizzativa a livello centrale competente ad inoltrare e ricevere richieste di assistenza per il conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Accordo. Le Autorità doganali delle Parti si scambieranno la lista dei funzionari in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 22 del presente Accordo. Tale lista verrà tenuta aggiornata.

2. Nel caso in cui l'Autorità Doganale Adita non possa adempiere la richiesta, provvederà a trasmetterla tempestivamente all'autorità competente che la eseguirà sulla base di quanto previsto dalla propria legislazione nazionale. Provvederà, altresì, a darne notizia all'Autorità Doganale Richiedente, anche per quel che concerne la procedura da seguire dinanzi all'autorità competente.

3. Il periodo entro cui fornire una risposta ad una richiesta di assistenza è di novanta (90) giorni lavorativi, tranne i casi di cui all'art. 18.

Tale periodo può essere prorogato, nel caso di attività di assistenza particolarmente complesse, per la durata necessaria per l'Autorità Doganale Adita. Eventuali mancate risposte non possono avere effetti giuridici. La richiesta potrà essere formulata in forma elettronica, seguita da una successiva formalizzazione della stessa.

Art. 10.
File e Documenti

1. I documenti che si debbano fornire secondo il presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi formato. In tal caso, e ove possibile, viene fornito tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni.

2. I documenti verranno chiesti in originale solo quando le copie autentiche o certificate si rivelassero insufficienti.

3. I documenti ricevuti in originale dovranno essere restituiti al più presto; la responsabilità della loro adeguata conservazione spetta all'Autorità ricevente.

Art. 11.
Sorveglianza

1. L'Autorità Doganale Adita procederà, su richiesta e nell'osservanza delle proprie disposizioni legislative ed amministrative, ad una particolare sorveglianza, fornendo all'Autorità Doganale Richiedente tutte le relative informazioni, per ciò che concerne:

a) le merci trasportate o depositate che per l'Autorità Doganale Richiedente siano utilizzate o sospettate di essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel proprio territorio;

b) i mezzi di trasporto sospettati dall'Autorità Doganale Richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio delle Parti;
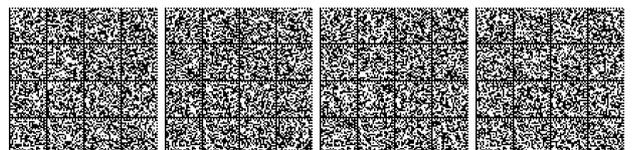
c) le persone che abbiano commesso o che siano sospettate di aver commesso un'infrazione doganale sul territorio dell'altra Parte;

d) i locali che siano utilizzati o siano sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte.

2. L'Autorità Doganale di una Parte può continuare ad esercitare tale sorveglianza di propria iniziativa, se ha motivo di credere che le attività pianificate, in corso di realizzazione o già realizzate sembrino costituire un'infrazione doganale sul territorio dell'altra Parte.

Art. 12.
Notifica

1. Su richiesta, nell'ambito del presente Accordo, l'Autorità Doganale Adita adotterà tutte le misure necessarie per notificare ad una persona, residente o domiciliata nel proprio territorio, qualsiasi decisione che la riguardi e che sia stata adottata dall'Autorità Doganale Richiedente in applicazione della propria Legislazione Doganale.

2. Tale notifica verrà eseguita in conformità con le procedure applicabili dall'Autorità Doganale Adita, concernenti atti amministrativi di natura simile.

Art. 13.
Assistenza Tecnica

Le Autorità doganali forniranno assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;

b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo della specializzazione dei propri funzionari;

c) lo scambio di esperti in materia doganale;

d) lo scambio di informazioni relative alle procedure ed alla semplificazione dei controlli doganali per migliorare le metodologie e le modalità di tale controllo.

Art. 14.
Indagini

1. Su richiesta, l'Autorità Doganale Adita avvierà indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, in violazione della Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte. L'Autorità Doganale Adita comunicherà l'esito di tali indagini all'Autorità Doganale Richiedente.

2. Le indagini di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno condotte ai sensi delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte adita.

3. Quando si invia una richiesta scritta, al fine di indagare su un'infrazione doganale, i funzionari designati dall'Autorità Doganale Richiedente possono, previa autorizzazione dell'Autorità Doganale Adita e alle condizioni indicate da quest'ultima:

a) consultare negli uffici dell'Autorità Doganale Adita documenti, file ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione;

b) procurarsi copie di questi documenti, file e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;

c) assistere alle indagini effettuate dall'Autorità Doganale Adita sul proprio territorio nazionale per conto dell'altra Parte.

4. Ai sensi del presente Accordo, quando funzionari di un'Autorità Doganale sono presenti nel territorio dell'altra Parte, tali funzionari devono essere in grado di fornire in ogni momento prova della loro presenza sul territorio dell'altra Parte, esibendo un documento che fornisca prova della loro designazione. Essi non potranno indossare uniformi né portare armi.

5. Tali funzionari godranno sul posto della stessa protezione giuridica accordata ai funzionari dell'Autorità Doganale dell'altra Parte, ai sensi della legge nazionale vigente e saranno responsabili di ogni violazione ivi commessa.

Art. 15.
Esperti e Testimoni

1. L'Autorità Doganale Adita, previa richiesta scritta dell'Autorità Doganale Richiedente, può autorizzare i propri funzionari a rendere, in qualità di esperti o di testimoni, dichiarazioni dinanzi ai tribunali situati nel territorio dell'Autorità Doganale Richiedente, in procedimenti relativi ad infrazioni doganali.

2. La richiesta di comparizione presentata da una Parte dovrà indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario dovrà rendere tali dichiarazioni. L'Autorità Doganale Adita rilascerà apposita autorizzazione scritta, specificando i termini in base ai quali il proprio funzionario può rendere le sue dichiarazioni.

3. I funzionari autorizzati a tal fine compariranno in qualità di esperti o testimoni in merito a fatti da essi accertati durante il loro servizio.

Art. 16.
Uso delle Informazioni

1. Qualsiasi informazione ricevuta in base al presente Accordo sarà utilizzata unicamente dalle Autorità doganali delle Parti.

2. L'informazione ricevuta nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dal presente Accordo può essere comunicata ad organi diversi da quelli previsti nell'Accordo stesso solo se l'Autorità Doganale che l'ha fornita vi acconsenta espressamente e sempre che la legislazione della Parte che l'ha ricevuta non vieti tale comunicazione.

3. L'informazione ricevuta non sarà utilizzata per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo, a meno che l'Autorità Doganale che l'ha fornita non lo autorizzi per iscritto.

4. Le restrizioni previste ai punti 1, 2 e 3 di questo articolo non saranno applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni connesse a Stupefacenti e Sostanze Psicotrope e loro precursori.

5. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non ostano a che le informazioni ricevute possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione Europea ed agli Stati membri dell'Unione stessa, dovendo, tuttavia, previamente informare l'Autorità Doganale degli Stati Uniti Messicani.
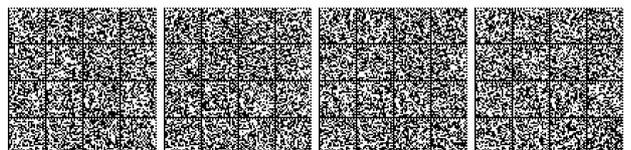
6. Qualsiasi informazione comunicata ai sensi del presente Accordo verrà trattata come confidenziale e godrà, quantomeno, di un livello equivalente di protezione e riservatezza accordato allo stesso tipo di informazioni, dalle disposizioni normative ed amministrative nazionali vigenti nella Parte che l'ha ricevuta.

Art. 17.
Protezione dei Dati Personali

Quando dei dati personali sono trasmessi ai sensi del presente Accordo, le Parti assicureranno loro un livello di protezione in attuazione dei principi enunciati nell'allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

Art. 18.
Deroghe all'assistenza

1. Qualora l'Autorità Doganale Adita ritenga che l'assistenza richiesta possa pregiudicare la sovranità del suo Paese, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali vitali o possa implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale secondo la propria legislazione nazionale, oppure possa rivelarsi incompatibile con le proprie disposizioni legislative ed amministrative, può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente ovvero a determinate condizioni.

2. Quando l'Autorità Doganale di una Parte inoltra una richiesta cui essa stessa non potrebbe dar seguito, segnalerà tale circostanza nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Autorità Doganale Adita.

3. L'Autorità Doganale Adita può differire l'assistenza se questa interferisce con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso, in questo caso, l'Autorità Doganale Adita consulterà l'Autorità Doganale Richiedente per determinare se l'assistenza può essere fornita nei termini ed alle condizioni eventualmente imposte dall'Autorità Doganale Adita.

4. Quando l'assistenza viene rifiutata o differita, l'Autorità Doganale Richiedente verrà informata quanto prima e indicando i motivi del rifiuto o del rinvio.

Art. 19.
Costi

1. Le Parti rinunceranno al rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per i costi relativi a esperti, testimoni, traduttori ed interpreti non dipendenti delle Autorità doganali delle Parti.

2. Nei casi in cui, per dar seguito ad una richiesta, è necessario incorrere in spese eccezionali e straordinarie, le Autorità doganali si consulteranno per stabilire i termini e le condizioni secondo cui la richiesta sarà eseguita, nonché le modalità con cui tali spese saranno prese in carico.

Art. 20.
Ambito Territoriale

Il presente Accordo sarà applicato nei territori nazionali di entrambe le Parti come definiti nella loro legislazione nazionale.

Art. 21.
Risoluzione delle Controversie

1. Qualsiasi controversia che sorga dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo verrà risolta di comune accordo tra le Autorità doganali delle Parti.

2. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli saranno regolate per via diplomatica.

Art. 22.
Attuazione dell'Accordo

1. Le Autorità doganali disporranno che i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.

2. Le Autorità doganali stabiliranno disposizioni dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.

3. Viene istituita una Commissione mista Italia-Messico composta, rispettivamente, dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane per l'Italia e dall'Amministratore Generale delle Dogane del Messico o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Autorità Doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.

Art. 23.
Entrata in Vigore e Denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la ricezione delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

2. Le Parti, su richiesta o di comune accordo, possono modificare il presente Accordo. Le eventuali modifiche o aggiunte saranno redatte con Protocolli separati che entreranno in vigore in conformità alle procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo e ne saranno parte integrante una volta espletate dette procedure.

3. Il presente Accordo sarà concluso per una durata illimitata, ma ogni Parte può denunciarlo in qualunque momento attraverso notifica scritta per via diplomatica, trasmessa all'altra Parte. La denuncia entrerà in vigore tre (3) mesi dopo la data della notifica e non avrà effetto sulle attività in corso alla data della denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto a Roma, il giorno ventiquattro (24) ottobre 2011 in due originali, nelle lingue italiano, spagnolo e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Tuttavia, in caso di difformità di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI
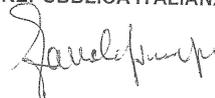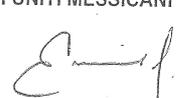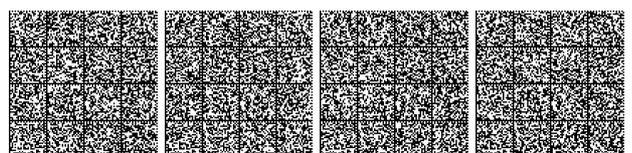
Allegato

PRINCIPI FONDAMENTALI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:

a) ottenuti ed elaborati legalmente;

b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati per altri motivi;

c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;

d) accurati e, all'occorrenza, aggiornati;

e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.

2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che riguardano la salute o la vita sessuale, non potranno essere oggetto di procedura informatizzata, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche, siano protetti contro la distruzione non autorizzata o perdita accidentale e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

a) di conoscere se i dati personali che la riguardano siano contenuti in un file elettronico, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate del responsabile di tale file;

b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di un file elettronico contenente dati personali che la riguardano e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;

c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa al rispetto dei principi fondamentali di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato;

d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* di questo comma.

5. Non si può derogare alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei seguenti casi:

5.1 Qualora la legislazione di una Parte lo vieti e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica e che sia volta a:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o lottare contro violazioni penali;

b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.2 La legge può prevedere disposizioni riguardanti l'esecuzione del comma 4 lettere *b)*, *c)* e *d)* del presente allegato relativamente a file elettronici che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Le Parti si impegnano a prevedere sanzioni e canali per proporre ricorso nei casi di violazione delle disposizioni della legislazione nazionale concernenti l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato sarà interpretata in modo da limitare o altrimenti di ridurre la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.
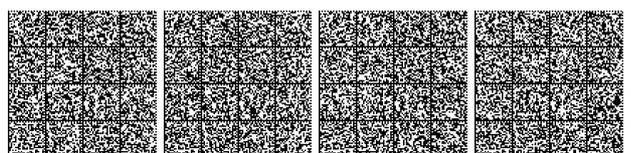
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES CONCERNING MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Mexican States, hereinafter referred to as "the Parties";

CONSIDERING that offences against Customs laws are prejudicial to the economic, tax, cultural, commercial, social, industrial and agricultural interests, as well as to the national security of their respective countries;

ATTENDING to the importance of ensuring the accurate assessment of Customs duties and taxes as well as any other charges due to importation or exportation of goods, and the proper enforcement of prohibition, restriction and control provisions;

CONVINCED that the fight against Customs offences, including the Intellectual Property Rights violations, can be made more effective through cooperation between Customs Authorities;

AWARE that a more effective cooperation between Customs Authorities can be achieved through the exchange of information;

CONSIDERING that the traffic of narcotic drugs and psychotropic substances represents a threat to public health and society;

HAVING REGARD to the Recommendation of the Customs Cooperation Council on Mutual Administrative Assistance of December 5, 1953;

HAVING REGARD to the Convention of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export
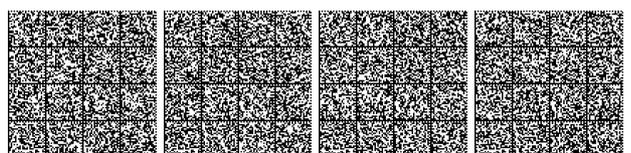
and transfer of ownership of cultural property, signed in Paris on November 14, 1970, on the extent that those cultural goods are subject of Customs offences;

HAVING REGARD to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, signed in Washington on March 3, 1973, aimed at their protection through the international control of trade;

HAVING REGARD to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, signed in Basel on March 22, 1989, which regulates the transboundary movements, the recycling and disposal of hazardous wastes;

HAVING REGARD to the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 amended by its Protocol of 1972 and the Convention on Psychotropic Substances of 1971, created under the auspices of the United Nations, as well as the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988;

HAVING REGARD also that on April 28, 2004, the United Nations Security Council unanimously adopted the Resolution 1540, stating that proliferation of nuclear, chemical, and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. "Requested Customs Authority" shall mean the Customs Authority that receives a request for assistance in customs matters;

2. "Requesting Customs Authority" shall mean the Customs Authority that submits a request for assistance in customs matters;

3. "Customs Authority" shall mean, for the Italian Republic, the Customs Agency that relies on the Finance Guard's support to perform certain tasks and for the United Mexican States, the Ministry of Finance and Public Credit;

4. "international trade supply chain" shall mean every procedure and activity related to the transboundary movement of goods from the place of origin to the final destination;

5. "significant damage" shall mean the damage that could result from the illegal use of chemical precursors; of the illegal circulation of dangerous goods, nuclear, chemical, biological or mass destruction weapons; of contaminated food, or of goods or of means of transportation suspected of representing a danger to the environment, national security, human health or the international trade supply chain security;

6. "Endangered Species" shall mean all animal or plant species protected by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, signed in Washington on March 3, 1973;

7. "Narcotic Drugs and Psychotropic Substances" shall mean the substances and products containing those substances detailed in the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 amended by its Protocol of 1972, and in the Convention on Psychotropic Substances of 1971, as well as in the paragraphs (n) and (r) of Article 1 of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 20, 1988;

8. "official" shall mean any official of the Customs Authority, or, for the United Mexican States, any other Government official designated by the Customs Authority;

9. "Customs duties" shall mean Customs duties, tariffs and any other charges levied in the territory of the Parties in application of the Customs Legislation;

10. "information" shall mean any data, whether or not being processed or analyzed, documents, reports, and any other communication in any format, including electronic format, or certified or authenticated copies thereof;

11. "Customs offence" shall mean any violation or attempted violation of the Customs Legislation of the Parties;

12. "Customs Legislation" shall mean such laws, regulations and any other legal and administrative provisions enforced by the Customs Authorities concerning the importation, exportation, transhipment and transit of goods, relating to Customs duties and any other charges, such as countervailing and antidumping duties, as well as those related to measures of prohibition, restriction or other similar controls concerning the movement of goods that cross the national boundaries;

13. "sensitive goods" shall mean weapons, ammunition, explosives, hazardous and toxic substances and wastes, nuclear material, substances and components used for the fabrication of atomic, biological and/or chemical weapons and dual-use goods;

14. "person" shall mean any natural or legal person;

15. "antique pieces and archaeological goods" shall mean every object that has, for each of the Parties, an artistic and archaeological value, according to their national legal provisions; and

16. "substances frequently used for the fabrication of narcotic drugs (precursors)" shall mean those substances numbered on Table I and Table II annexed to the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 20, 1988.

ARTICLE 2

Scope of the Agreement

1. The Parties shall, through their respective Customs Authorities, mutually assist in accordance with the provisions set out in this Agreement, to assure proper enforcement of the Customs Legislation and to prevent, investigate and repress any Customs offence, as well as to guarantee the security of the international trade supply chain.

2. Within the framework of this Agreement, the Parties shall provide all the assistance, in accordance with the legal and administrative provisions of each Party and within the limits of their competence and resources available to the Customs Authorities.

3. This Agreement is limited exclusively to mutual administrative assistance in Customs matters and does not cover assistance in criminal matters; in addition, it does not modify the agreements already stipulated or practices implemented between the Parties within the framework of the mutual administrative assistance.

4. The provisions under this Agreement shall not give the right to any person to impede the execution of a request of assistance.

5. This Agreement does not harm the obligations, current or upcoming, on which the matters of the Customs Legislation correspond to the Italian Republic as a Member State of the European Union and contracting party of intergovernmental agreements already stipulated or to be stipulated with the other Member States of the European Union.

ARTICLE 3
Form and Substance of the Request of Assistance

1. Requests for assistance made pursuant to this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any necessary documents and information deemed useful for the execution of such requests.

2. The requests shall be formulated in the language of the requesting Party, and include a translation in the English language. Any document accompanying the request shall be translated in the English language.

3. The Requests for assistance referred to in paragraph 1 of this Article shall include the following information:

a) the name of the Requesting Customs Authority;

b) the nature of the proceedings;

c) the cause and purpose of the request;

d) a brief description of the matters and the legal and administrative provisions involved; and

e) the names and addresses of the persons to whom the request relates to, if known.

4. Whenever the Requesting Customs Authority requests that a certain procedure be followed, the Requested Customs Authority shall comply with such a request, subject to its legislation in force.

ARTICLE 4

Spontaneous Assistance

The Customs Authority of a Party shall provide, as possible, assistance by its own initiative and without delay, in those cases that may represent danger or cause substantial damage to the economy, public health and public security, including the security of the international trade supply chain, or to any essential interests of the other Party.

ARTICLE 5

Exchange of Information

1. The Customs Authorities shall communicate reciprocally, under request or by own initiative, as provided in this Agreement, all information deemed useful to accurately corroborate:

a) the authenticity and veracity of the information contained in the Customs declaration presented by the exporter or by the importer of the goods to the Customs Authorities;

b) the authenticity and veracity of the documents presented by the exporter or the importer of the goods to the Customs Authorities;
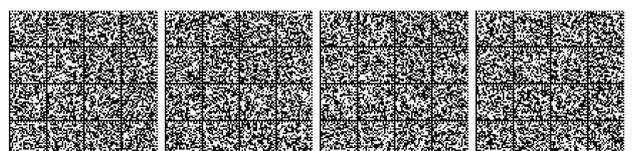
c) the certification or authentication of the documents used to import or export the goods;

d) the information that allows to determine the correct tariff classification, value and origin of the declared goods, of the import or export operations made between the Parties;

e) the information that allows to identify and follow the import or export operations made between the Parties; and

f) the statistic data concerning the Customs activities.

2. The Customs Authorities shall reciprocally communicate, upon request or by own initiative, in accordance to this Agreement, all the information deemed useful regarding to:

a) transfer of money or other titles or values;

b) illegal traffic of sensitive goods and other substances that represent a threat or may cause substantial damage to the environment, the public health or the public security;

c) violations to the Intellectual Property Rights;

d) traffic of works of art with an important historical, cultural and archaeological value; and

e) illegal traffic of threatened species of wild fauna and flora.

ARTICLE 6

Information for the Enforcement of the Customs Legislation

The Customs Authorities shall mutually provide, upon request or by their own initiative, all information deemed useful for the correct enforcement of the Customs Legislation and to prevent, investigate and repress any Customs offence, as well as to guarantee the security of the international trade supply chain. This information may include:

a) enforcement techniques against the commercial fraud that have proved their effectiveness;

b) new trends, means and methods of committing Customs offences;

c) goods known to be subject of Customs offences, as well as means of transport and storage methods used in respect of those goods;

d) persons known to have committed a Customs offence or suspected to have committed a Customs offence;

e) means of transportation and the containers known to be used or suspected to be used to commit offences to the Customs Legislation in force in the territory of the other Party, and

f) any other information deemed useful for the Customs Authorities for the correct enforcement of the Customs Legislation.

ARTICLE 7
Information relating to Customs Offences

The Customs Authority of the Parties shall, on their own initiative or upon request, mutually provide information on activities planned, ongoing, or completed which provide for reasonable grounds to believe that a Customs offence has been committed or will be committed in the territory of the other Party.

ARTICLE 8
Special Information

1. Upon request, the Customs Authorities shall reciprocally communicate all the information to confirm that:

a) the goods imported from the territory of one Party have been legally exported to the territory of the other Party;
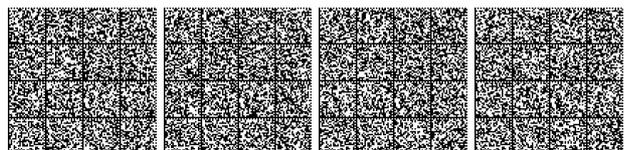
b) the goods exported from the territory of one Party have been legally imported to the territory of the other Party, and their Customs destination, as well as the Customs regime through which they were imported to, and

c) the goods, to which a special treatment is given at the moment they are exported from the territory of one Party, have been legally imported to the territory of the other Party.

2. Upon request, the Customs Authorities of the Parties shall inform each other about all the Customs control measures to which the goods have been submitted.

3. The Customs Authorities of the Parties shall cooperate in order to control the traffic of antique and archaeological pieces according to their competences.

ARTICLE 9

Conduct of Assistance

1. In accordance with this Agreement, the assistance will be provided directly by the Customs Authorities of the Parties. Each of the Customs Authorities shall provide the Other with a map of their organizational structure to the Central Level responsible to send and receive the requests of assistance with the purpose of achieving the objectives of this Agreement. The Customs Authorities of the Parties shall exchange the list of officials in accordance to the provisions of paragraph 1, Article 22 of this Agreement, the said shall be kept updated.

2. If the Requested Customs Authority could not comply with a request of assistance, it shall be remitted without delay to the competent authority that will fulfil the request in accordance with their national legislation. The Requesting Customs Authority shall be notified of this manner and informed of the procedure that in that case the competent authority shall follow.

3. The period for obtaining a reply to the request of assistance is ninety (90) working days, except cases under Article 18.
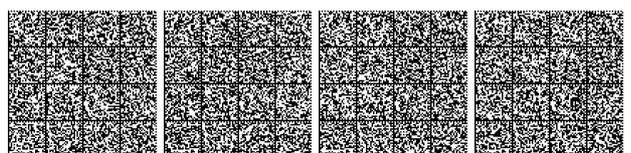
This period may be extended, in case of particularly complex assistance activities, for the duration of time needed by the Requested Customs Authority. Any lack of reply cannot result in legal effects. The request could be done by electronic means, duly subsequently formalizing it.

ARTICLE 10
Files and Documents

1. The documents that shall be provided in accordance with this Agreement may be replaced by the electronic information produced in any format. In this case, if possible, the Parties shall provide all the relevant material needed for the interpretation and use of the information.

2. The original documents shall be required only in those cases on which the certified or authenticated copies were insufficient.

3. The original documents that have been provided shall be returned as soon as possible; the receiving authority will be responsible for their proper preservation.

ARTICLE 11
Surveillance

1. Upon request, the Requested Customs Authority shall, consistent with its national legislation and administrative provisions, maintain special surveillance, providing the Requesting Customs Authority with information on:

a) goods either in transport or in storage known that for the Requesting Customs Authority are used or suspected of being used to commit Customs offences in its territory;
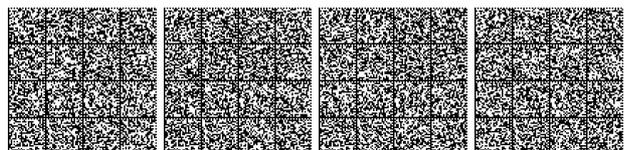
b) means of transport that according to the Requesting Customs Authority are suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the Parties;

c) persons that have committed or suspected of having committed a Customs offence in the territory of the other Party; and

d) premises that are used or suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the other Party.

2. The Customs Authority of one Party may maintain such surveillance on its own initiative if it has reason to believe that activities planned, ongoing or completed, appear to constitute a Customs offence in the territory of the other Party.

ARTICLE 12
Notification

1. Upon request, in the framework of this Agreement, the Requested Customs Authority shall take all necessary measures to notify a person, residing or established on its territory, of all decisions taken by the Requesting Customs Authority in application of Customs Legislation concerning that person.

2. Such notification shall be made in accordance with the applicable procedures of the Requested Customs Authority for administrative proceedings of similar nature.

ARTICLE 13
Technical Assistance

The Customs Authorities shall provide technical assistance in Customs matters by:

a) the exchange of officials, with the purpose to enhance the reciprocal knowledge of their respective Customs techniques;
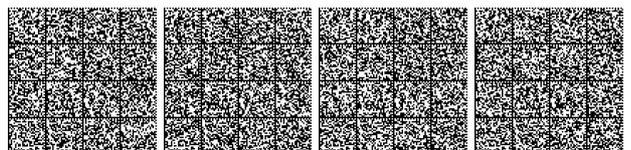
b) the training and assistance on the development of the specialization of their officials;

c) the exchange of experts in Customs matters, and

d) the exchange of information regarding to the procedures and simplification of Customs controls that allows to enhance methodologies and modalities of such control.

ARTICLE 14
Investigations

1. Upon request, the Requested Customs Authority shall begin investigations on operations that are, or appear to be, opposite to the Customs Legislation in force in the territory of the other Party. The Requested Customs Authority shall communicate the outcome of these investigations to the Requesting Customs Authority.

2. The investigations detailed in paragraph 1 of this Article shall be carried out according to the provisions in force on the territory of the Requested Party.

3. When, regarding a Customs offence, a request of investigation is made in writing, the officials designated by the Requesting Customs Authority for such matter may, previously authorized by the Requested Customs Authority and under its terms:

a) consult in those areas of the Requested Customs Authority, documents, files and other data pertinent to obtain information concerning such offence;

b) obtain copies of such documents, files and other data pertinent concerning that Customs offence, and

c) attend to the investigations carried out by the Requested Customs Authority on its national territory on behalf of the other Party.
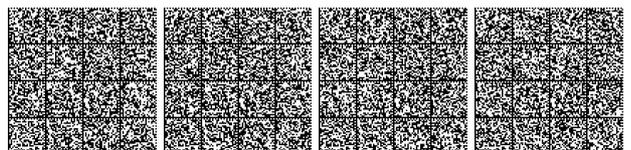
4. In accordance to this Agreement, when officials of a Customs Authority are present in the territory of the other Party, these shall be able to give proof, at any moment, of their presence in the territory of the other Party, through a document containing their designation. Such officials shall not wear uniforms nor wear weapons.

5. Such officials will receive at the location, the same legal protection given to the officials of the Customs Authority of the other Party by its national legislation in force and will be responsible for any offence they may commit in such location.

ARTICLE 15
Experts and Witnesses

1. The Requested Customs Authority, upon written request of the Requesting Customs Authority, may authorize its officials to render declarations before a court located in the territory of the Requesting Customs Authority, as witnesses or experts, in proceedings concerning to Customs offences.

2. The request of appearance made by a Party shall clearly state the case and the status on which the official shall declare. The Requested Customs Authority shall issue its written authorization, specifying the terms on which the official may formulate its declaration.

3. The authorized officials for those matters will appear before the court as experts or witnesses in affairs on which an irregularity was proven during their service.
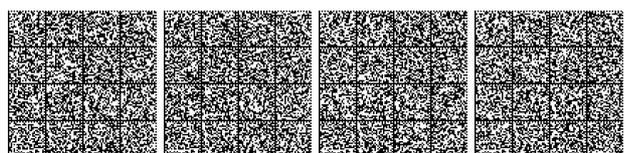
ARTICLE 16
Use of Information

1. Any information received under this Agreement shall be used only by the Customs Authorities of the Parties.

2. The information received in the framework of the administrative assistance stated in this Agreement may be communicated to different organisms not established in this Agreement only if the Customs Authority that has given the information provides its consent to do so, and the legislation of the Party that has received the information does not forbid such communication.

3. The information received shall not be used for other purposes than those stated in this Agreement, except for the cases when the Customs Authority that has provided the information gives a written authorization to do so.

4. The restrictions stated in paragraphs 1, 2 and 3 of this article shall not be applicable to the information, communications and documents relevant to offences regarding narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors.

5. Because of the cohesion of the Italian Republic to the European Union, and due to the corresponding obligations, the dispositions of paragraph 2 of the present article do not impede that the information received can be transmitted, if requested, to the European Commission and to the States Members of the mentioned Union, having to previously inform the Customs Authority of the United Mexican States.

6. Any information communicated under this Agreement shall be treated as confidential and shall receive, at least, the equivalent protection and confidentiality that the
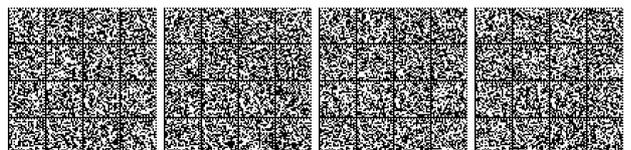
same type of information receives according to the national legal and administrative provisions in force in the territory of the Party where it is received.

ARTICLE 17
Personal Data Protection

Whenever personal data are given in accordance to this Agreement, the Parties shall ensure a level of protection in accordance to the application of the principles stated in the Annex to this Agreement and that constitutes an integral part of this Agreement.

ARTICLE 18
Exceptions to Assistance

1. In those cases where the Requested Customs Authority considers that the assistance requested may affect the sovereignty of their country, the public order, the security or substantial national interests or may imply a violation to an industrial, commercial or professional secret, in accordance to their national legislation, or presumed to be incompatible with their legal and administrative provisions, may deny to provide assistance, provide it partially or subject to certain conditions.

2. In those cases where the Customs Authority of one Party sends a request that itself may not comply, the Party shall indicate such circumstance in its request. In that case, the compliance with such request will be to the discretion of the Requested Customs Authority.

3. The Requested Customs Authority may postpone the assistance if it interferes with an investigation, process or procedure that may be in course, in such case, the Requested Customs Authority shall consult the Requesting Customs Authority in order to determine if the assistance may be provided under the terms and conditions that the Requested Customs Authority establishes.
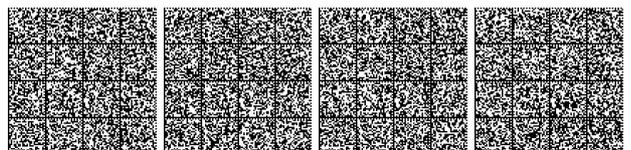
4. In those cases where the assistance is denied or postponed, the Requesting Customs Authority shall be notified immediately, informing the reasons why the assistance was denied or postponed.

ARTICLE 19
Costs

1. The Parties shall not claim reimbursement of the costs incurred by the execution of this Agreement, except to those costs incurred by experts, witnesses, translators and interpreters not employed by the Customs Authorities of the Parties.

2. In those cases where, in order to carry out a request, it is necessary to incur in expenses of exceptional and extraordinary nature, the Customs Authorities shall consult each other to determine the terms and conditions under which the request will be complied, as well as the way the expenses shall be covered.

ARTICLE 20
Territorial Applicability

This Agreement shall be applicable in the national territories of both Parties, as it is defined in their national legislation.

ARTICLE 21
Solution of Controversies

1. Any issue that may arise from the application or the interpretation of this Agreement shall be solved in common agreement between the Customs Authorities of the Parties.
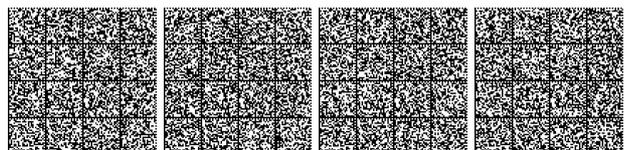
2. The controversies that cannot be solved amicably shall be solved through the diplomatic channels.

ARTICLE 22
Enforcement of the Agreement

1. The Customs Authorities shall provide the necessary for the officials of their services that are responsible to identify or pursue the Customs offences, to be in personal and direct contact.

2. The Customs Authorities shall establish detailed provisions to facilitate the enforcement of this Agreement.

3. A mixed Italy-Mexico Commission is created, integrated by the Director of the Customs Agency of Italy and by the General Customs Administrator of Mexico or their representatives, assisted by experts, that will meet whenever it is considered necessary, upon request of one or the other Customs Authority, to follow the evolution of this Agreement, and search for solutions to eventual issues that may arise.

ARTICLE 23
Entry into Force and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the reception of the two notifications with which the Parties have communicated, through diplomatic channels, the positive compliance of their respective internal procedures.

2. The Parties, upon request or by mutual consent may amend this Agreement. Such amendments or additions will be written as separate protocols that will enter into force in accordance with the provided procedures for the entry into force of this Agreement and will be an integral part of the last mentioned, once carried out those procedures.
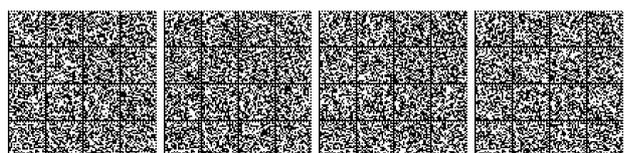
3. This Agreement shall be of unlimited duration but either of the Parties may terminate it at any time by giving written notification through diplomatic channels to the other Party. The termination shall take effect three (3) months after the date of such notification and shall not affect any ongoing proceedings at the time of termination.

In witness thereof, the subscribed representatives, properly authorized by their respective Governments, sign this Agreement.

Signed at Rome, this 24th day of October, 2011 in two originals each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. However, in case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
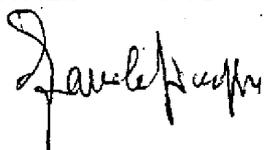
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STAT ES
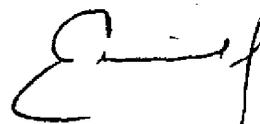
ANNEX

BASIC PRINCIPLES ON MATTERS REGARDING DATA PROTECTION

1. The personal data which have been subject of electronic processing shall be:

a) obtained and processed legally;

b) registered for specific and legitimate purposes and shall not be used for other purposes;

c) appropriate, pertinent and not excessive, relating the purposes for which they were obtained;

d) accurate and, when necessary, updated;

e) preserved on a way that is possible to identify the subjects to which it refers, for a period of time that not exceeds the required for the purpose to which they were saved for.

2. The personal data that provide information relating to racial matters, political or religious opinions or other beliefs, as well as to those referring to health or sexual life, shall not be subject to computerization processes, unless the national legislation grants enough guarantee.

3. Adequate security measures shall be adopted to protect personal data, registered on computerized methods, against unauthorized destruction or accidental loss, and against any kind of unauthorized access, amendment or diffusion.

4. Any person shall have the possibility to:

a) know if their personal data is contained in an electronic file, the primary purposes of their use and the data of the responsible of that file;

b) obtain, on reasonable periods of time and without delay nor excessive expenses, the confirmation of the eventual existence of an electronic file that contains their personal data, and the comprehensible communication of such data;

c) obtain, where applicable, the correction or cancelation of the data that was processed against the provisions provided by the national legislation regarding to the enforcement to the basic principles referred in numerals 1 and 2 of this Annex;

d) have access to appeal methods when a request of communication, correction or cancelation, mentioned in literals b) and c) of this numeral has not been executed.

5. The provisions in numerals 1, 2 and 4 of this Annex shall not admit any exceptions different to:

5.1 Whenever the legislation of one Party prevents it and when such derogation constitutes an indispensible measure on a democratic society focused on:

a) protecting the security of the State and the public order, as well as the basic interests of the State or combat against criminal violations;

b) protecting those persons to which the data refers to, in other words, the rights and third party rights.

5.2 The law may contain provisions relevant to the exercise of numeral 4, literals b), c) and d) of this Annex, referring to the electronic files that contain personal data used for statistical purpose or scientific investigation, provided that it does not exist a risk to attempt against the privacy of the persons referred on such information.

6. The Parties pledge to provide sanctions and appeal channels in cases of violation to the provisions of the national legislation referred to the application of the basic principles defined on this Annex.

7. Neither of the provisions of this Annex shall be interpreted in a way that limits or reduces the possibility of one Party to grant the persons referred on this data, a broader protection than the stated on this Annex.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1331):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO), in data 21 febbraio 2014.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 marzo 2014, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 6ª (finanze e tesoro), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (industria, commercio, turismo) e 14ª (politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 aprile 2014; il 19 maggio 2016.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 28 giugno 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3940):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 luglio 2016, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio, tesoro e programmazione), VI (finanze), X (attività produttive, commercio e turismo) e XIV (politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 luglio 2016; il 4 agosto 2016.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 14 settembre 2016.

16G00200

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. **189**.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in attuazione della predetta deliberazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016;

Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente provvedimento sulla base di criteri di omogeneità delle caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento sismico verificatosi in data 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
il seguente decreto-legge:

TITOLO I

PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE

Capo I

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 1.

Ambito di applicazione e organi direttivi

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1.

2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.

3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto.

4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.

5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Art. 2.

Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari

1. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo;

b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;

c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;

e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;

f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

g) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;

h) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

i) esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;

l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.

4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva i Comuni nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che Comuni, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:

a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1, comma 6;

b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;

c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;

d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'articolo 6;

e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.
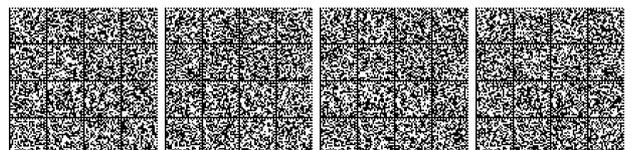
Art. 3.

Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati. Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. L'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con provvedimento del Commissario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.

2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.

5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.

Art. 4.

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.

3. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

4. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, il comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.
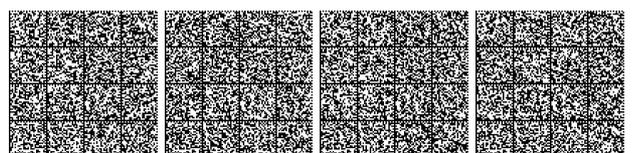
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi di cui al comma 4 del citato articolo 27.

TITOLO II
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO

Capo I
RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI

Art. 5.
Ricostruzione privata

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

3. I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, possono con-

trarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
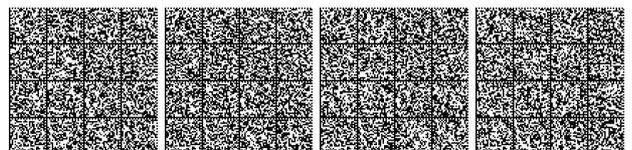
5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.

7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.

8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.

Art. 6.

Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere previsti:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
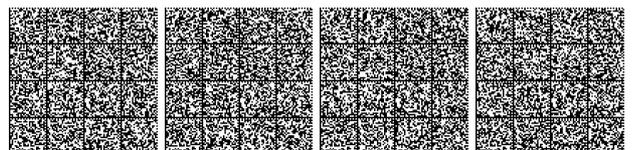
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere *a)* , *b)* e *c)*;

e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera *b)*, è subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sisma del 24 agosto 2016.

4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5. Per gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto non supera il 50 per cento secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Nei soli casi in cui gli immobili siano ricompresi all'interno di unità minime di intervento (UMI) di cui all'articolo 11, comma 3, in centri storici e borghi caratteristici, la percentuale è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

6. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato.

7. Per gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2

8. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato.

9. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.

10. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento.

11. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

12. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

13. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
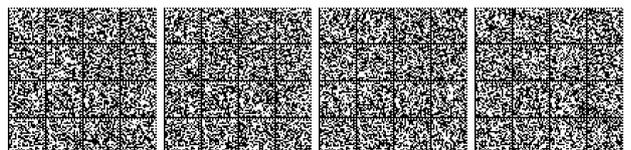
14. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

15. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.

Art. 7.

Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:

a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «ad uso strategico», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Art. 8.

Interventi di immediata esecuzione

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni di cui articolo 1, per gli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.

3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo.
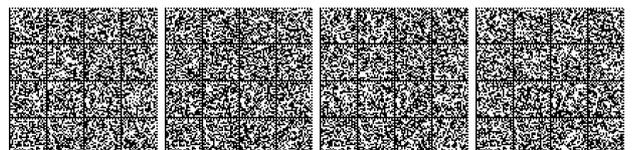
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 9.

Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

Art. 10.

Ruderi ed edifici collabenti

1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.

2. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo.

3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 11.

Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, gli uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.

4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.

5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.

6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera *c)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
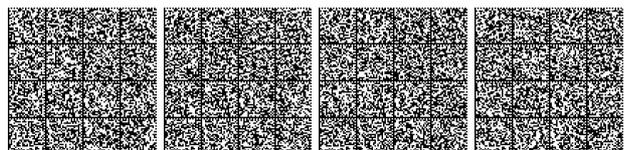
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.

7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni.

8. I Comuni di cui all'allegato 1, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.

Art. 12.

Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti all'evento sismico del 24 agosto 2016;

c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.

2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio.

3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali
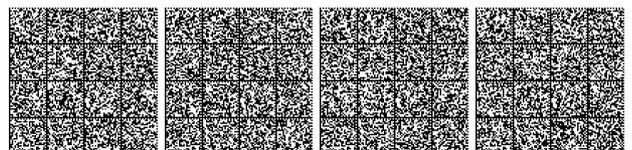
sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.

Art. 13.

Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi

1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ad uso abitativo, per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016 sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.

2. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del presente decreto e secondo le modalità ivi previste.

Art. 14.

Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:

a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*;

d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;

b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture;

d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui all'allegato 1;

e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste nell'articolo 32, comma 2;

f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

4. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i

progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.

6. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere *a)* e *c)* si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 6.

Art. 15.

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore è svolto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo.

Art. 16.

Conferenza permanente e Commissioni paritetiche

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti.

2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

3. La Conferenza, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali, che è reso in seno Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

4. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 presso ogni Regione è istituita una «Commissione paritetica» presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Commissioni paritetiche di cui al comma 4.

Art. 17.

Art-Bonus

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Art. 18.

Centrale unica di committenza

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione.

Capo II

MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 19.

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016

1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la
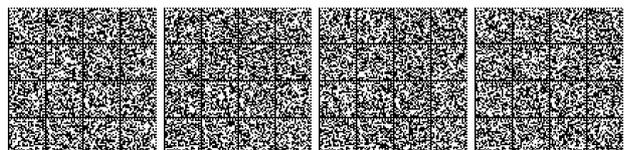
percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 20.

Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016

1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'allegato 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate.

2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dal sisma del 24 agosto 2016, le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilità, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all'onere per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 21.

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.

2. In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono destinate risorse fino all'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. All'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.».

4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 22.

Promozione turistica

1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, predispone in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.

2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.

Art. 23.

Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi

1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
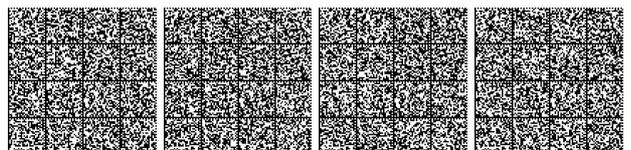
2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Art. 24.

Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici

1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 25.

Rilancio del sistema produttivo

1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui all'allegato 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Capo III

MISURE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 26.

Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma

1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Art. 27.

Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all'allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
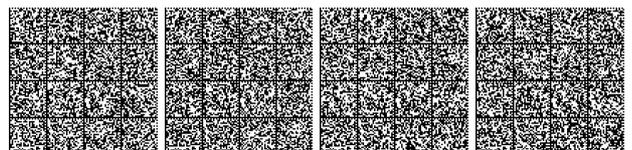
Art. 28.

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

2. Il Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto.

3. Il piano di cui al comma 2 è redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima.

4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f)*, del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.

5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative già all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.

6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attività che detengono sostanze
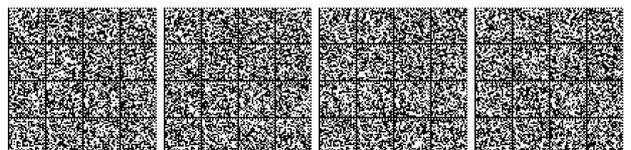
classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Commissario straordinario autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

10. Il Commissario straordinario costituisce un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente – CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente articolo. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
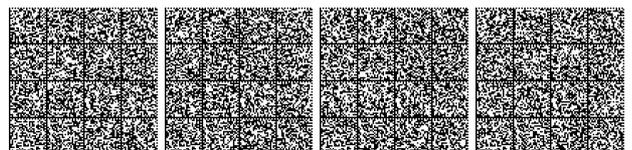
Art. 29.

Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo

1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA

Art. 30.

Legalità e trasparenza

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

2. La Struttura, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle soprarichiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) è costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato;

b) sono individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura, da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura. Con il medesimo decreto sono altresì definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.

6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2013.

8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:

a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;

b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;

c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;

d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13;

e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3.

9. Al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera *b)*, allocate presso la Struttura e accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.

12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui al comma 1 propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli.

15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, comportano di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

Art. 31.

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'articolo 38 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.

3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'articolo 30.
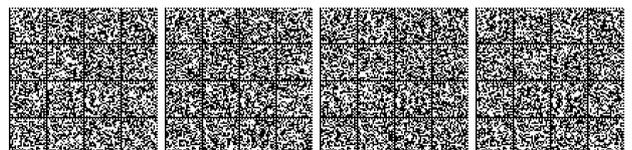
5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

6. Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.

7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Art. 32.

Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18.

3. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1, comma 4.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 33.

Controllo della Corte dei conti

1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 34.

Qualificazione dei professionisti

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.

3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, è al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali ed è analiticamente disciplinato con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Con quest'ultimo atto, può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.
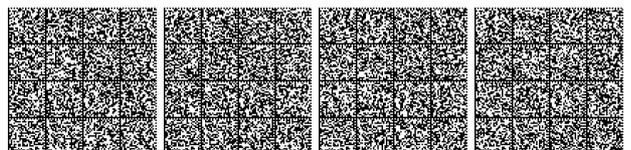
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.

7. Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Art. 35.

Tutela dei lavoratori

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le imprese di cui al comma 4 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.

5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 5.

6. Le imprese di cui al comma 4 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.

7. Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori.

8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.

Art. 36.

Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 1, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

TITOLO III

RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I

MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA

Art. 37.

Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza

1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.
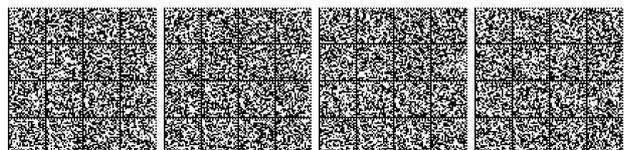
Art. 38.

Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato di protezione civile

1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, ed a fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del credito di imposta.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 39.

Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale

1. Per l'anno 2016, in relazione alla necessità e urgenza di garantire senza soluzione di continuità la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 4.

2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano i criteri e le modalità vigenti ai fini della ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.

Art. 40.

Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge n. 225 del 1992, e per il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992.

Art. 41.

Disposizioni inerenti la cessione di beni

1. I beni mobili di proprietà dello Stato, assegnati alle Regioni e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilità dell'amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal medesimo titolare del centro di responsabilità.
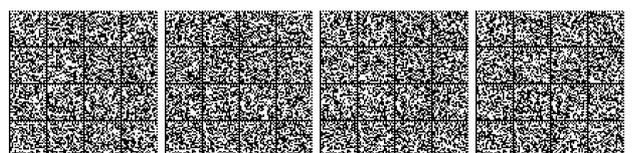
Capo II

MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Art. 42.

Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle suddette attività delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente comma, allo scopo di favorire la più celere transizione, sono adottate comunque entro il 24 novembre 2016.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

4. Le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43.

Reperimento alloggi per la locazione

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1 e le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il Sindaco del comune interessato.

3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, la durata dei contratti di locazione può essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.

4. Per le finalità del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.

TITOLO IV

MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI

Capo I

MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 44.

Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui all'allegato 1, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 4,6 milioni di euro per

l'anno 2017 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

2. I Comuni di cui all'allegato 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Sono sospesi per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni di cui all'allegato 1, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione.

4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022.

5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Capo II
MISURE PER I LAVORATORI

Art. 45.

Sostegno al reddito dei lavoratori

1. È concessa, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera *a)*, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

2. L'indennità di cui al comma 1, lettera *a)*, è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera *b)*, per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

3. L'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 30 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità *una tantum* pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e con-

sultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 2,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016.

9. All'onere di cui al comma 8, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo III

SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE IN MATERIA FISCALE

Art. 46.

Perdite d'esercizio anno 2016

1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile.

Art. 47.

Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica, l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 48.

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi

1. Nei Comuni di cui all'allegato 1, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano

alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui all'allegato 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui all'allegato 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all'allegato 1 da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.

4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.

5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all'allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.

7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.

8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all'allegato 1 mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.

9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, autorizzano le aziende biologiche situate nei Comuni di cui all'allegato 1 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.

10. Il termine del 20 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decre-

to del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, così come prorogata dal comma 10, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo.
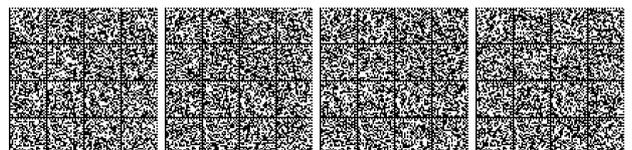
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.

13. Nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 37,035 milioni di euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Le disposizioni di cui al comma 4 e al comma 13, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assisiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all'articolo 1.

15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo» .

b) il comma 2-*ter* è abrogato.

16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

17. Per le banche insediate nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.

18. Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fini alla data del 1° gennaio 2017.

Art. 49.

Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti

1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio
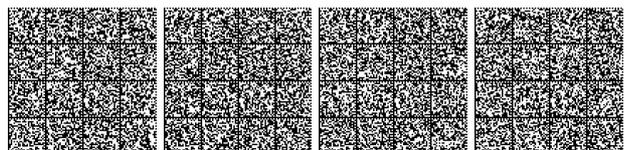
alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.

3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016. Fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.

7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1:

a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera *a)*, nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera *b)*.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA STRUTTURA COMMISSARIALE E ALTRI UFFICI PUBBLICI

Art. 50.

Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore.

2. Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Nell'ambito del contingente dirigenziale già previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di
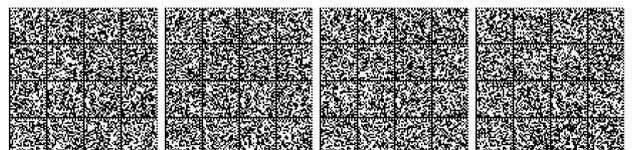
livello dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate:

a) nella misura massima di cinquanta unità tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene collocato, ai sensi dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;

b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.

4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario può richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.

5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unità. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.

6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

7. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera *a)*, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;

b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera *a)*, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere attribuito, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al personale di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma può essere attribuito nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione.

8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera *a)*, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 51.

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione alla situazione emergenziale conseguente all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'assunzione di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici impiegati nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016, nonché per assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 50 e 51, comma 4, del presente decreto, pari complessivamente a 266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro per l'anno 2017 a 38,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 21,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 129,85 milioni di euro per l'anno 2017 e a 84,3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 127.000 euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;

c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
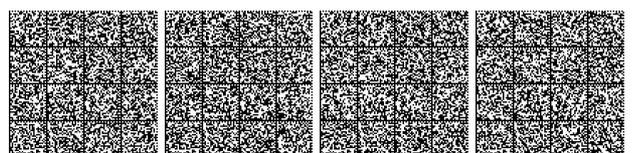
Art. 53.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

COSTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *1*

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);

40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

16G00205

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Colliano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Colliano (Salerno) non è riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2016, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colliano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Lucia Trezza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Colliano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sette consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2016.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali la relativa delibera avrebbe dovuto essere approvata, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno, con provvedimento del 5 agosto 2016, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il termine di venti giorni dalla notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, ed essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Colliano, disponendone, nelle more, con provvedimento del 1° settembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.
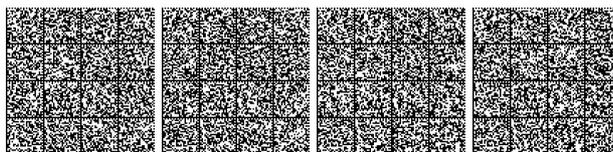
Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colliano (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Lucia Trezza.

Roma, 17 settembre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A07432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Villimpenta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Villimpenta (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, è composto dal sindaco e da sei membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villimpenta (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mario Rosario Di Rubbo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villimpenta (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da sei consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni dei consiglieri, succedutesi nel tempo, il consiglio comunale si è ridotto a due componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale, ad assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Mantova pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 agosto 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villimpenta (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario Rosario Di Rubbo.

Roma, 17 settembre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A07433

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2016.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Campo nell'Elba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 19 agosto 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Campo nell'Elba (Livorno) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Massimo Di Donato;

Considerato che il dottor Massimo Di Donato non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dottor Salvatore Parascandola è nominato commissario straordinario per la gestione del Comune di Campo nell'Elba (Livorno) in sostituzione del dottor Massimo Di Donato, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 19 agosto 2016, il consiglio comunale di Campo nell'Elba (Livorno) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Massimo Di Donato.

Considerato che il dottor Massimo Di Donato non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Campo nell'Elba (Livorno), del dottor Massimo Di Donato con il dottor Salvatore Parascandola.

Roma, 17 settembre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A07434

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 2016.

Modalità di concessione della esenzione dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, con il quale è istituito un diritto fisso per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 1146 del 1959, il quale prevede che possono essere concesse, con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con quello per i trasporti, riduzioni o esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la medesima legge, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi o di convenzioni internazionali oppure quando sussiste reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Visto l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006 e ratificato con la legge 7 gennaio 2008, n. 10;

Visto l'art. 2-*bis* della predetta legge n. 10 del 2008, il quale stabilisce che, in esecuzione dell'art. 59 del predetto Accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'art. 13, del protocollo n. 5 all'Accordo medesimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 1146 del 1959, è concessa l'esenzione dal diritto fisso istituito dalla medesima legge n. 1146 del 1959, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 41 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendogli, tra l'altro, le funzioni e i compiti del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

Ritenuto che si rende necessario dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 2-*bis* della predetta legge n. 10 del 2008 attraverso l'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, della predetta legge n. 1146 del 1959;

Decreta:

Art. 1.

Esenzione dal diritto fisso

1. I trattori stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati dal pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

16A07484

DECRETO 14 ottobre 2016.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 24 ottobre 2016 e scadenza 24 ottobre 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come modificato con delibera dell'Assemblea di Borsa Italiana del 10 giugno 2014 e approvato dalla Consob con delibera n. 18973 del 16 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 13 ottobre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 72.916 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 24 ottobre 2016 e scadenza 24 ottobre 2024, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito «FOI ex tabacchi») pubblicato dall'ISTAT, da offrire tra-

mite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e alla BNP Paribas, London Branch, nonché alla Aletti & C. Banca d'Investimento Mobiliare S.p.A. e alla ICCREA Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con il compito di coadiuvare la predette banche nelle operazioni medesime; la predetta BNP Paribas, London Branch agirà sul MOT per il tramite della BNP Paribas S.A.;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«Information Memorandum» del 14 ottobre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo: 1.000 milioni di euro;

decorrenza: 24 ottobre 2016;

scadenza: 24 ottobre 2024;

interessi: indicizzati all'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 24 aprile ed il 24 ottobre di ogni anno di durata del prestito;

importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 24 aprile ed il 24 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre;

tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 20 ottobre 2016 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,35%;

prezzo di emissione: 100%;

taglio unitario: 1.000 euro;

regolamento: 24 ottobre 2016.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Italia» in conformità e secondo le modalità descritte nell'«Information Memorandum» del 14 ottobre 2016, citato nelle premesse.

Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2016 salvo chiusura anticipata (la «Prima Fase») e l'altra il 20 ottobre 2016 (la «Seconda Fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase le categorie di investitori ammessi a partecipare sono persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa Prima Fase, come individuati alla sezione «Distribuzione e Mercato Secondario» del citato «Information Memorandum» del 14 ottobre 2016, mentre alla Seconda Fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima Fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso «Information Memorandum».

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la Prima Fase del periodo di collocamento, essendo in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla medesima Fase, e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza sarà corrisposto un «premio di fedeltà» pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.

Art. 2.

Il periodo di collocamento relativo alla Prima Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 17 ottobre 2016 e terminerà alle ore 17,30 del 19 ottobre 2016, salvo chiusura anticipata che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (18 ottobre 2016).

Dell'eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana, entro le ore 13,00 del medesimo giorno 18 ottobre 2016. Nel terzo giorno di collocamento (19 ottobre 2016), la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, non prima delle ore 14,00 e previa analoga comunicazione al termine del secondo giorno di collocamento (18 ottobre 2016).

Il periodo di collocamento relativo alla Seconda Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 20 ottobre 2016 e terminerà alle ore 11,00 del medesimo giorno.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

È affidata alla Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e alla BNP Paribas, London Branch la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; la predetta BNP Paribas, London Branch agirà sul MOT per il trami-

te della BNP Paribas S.A.; è altresì affidato alla Aletti & C. Banca d'Investimento Mobiliare S.p.A. e alla ICCREA Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo il compito di coadiuvare le predette banche nelle attività previste dall'«Information Memorandum»; con i medesimi istituti è concluso un «Accordo di sottoscrizione» in data 14 ottobre 2016, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., BNP Paribas, London Branch, Aletti & C. Banca d'Investimento Mobiliare S.p.A. e ICCREA Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,04% suddiviso in parti uguali fra la Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e BNP Paribas, London Branch;

0,01% suddiviso in parti uguali fra la Aletti & C. Banca d'Investimento Mobiliare S.p.A. e ICCREA Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo.

Tale commissione verrà corrisposta per il tramite della Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e BNP Paribas, London Branch, in conformità a quanto stabilito dall'«Accordo di sottoscrizione».

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima Fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e BNP Paribas, London Branch, che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo unico della finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 citato nelle premesse (il «decreto Trasparenza»).

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare a questa Prima Fase, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase piuttosto che nella Seconda Fase, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal «decreto Trasparenza»; citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 14 novembre 2016.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili.

Terminata la Seconda Fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'importo che l'Emittente intende offrire al termine della Seconda Fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario di mille euro, in conformità e secondo le modalità descritte nell'«Information Memorandum» del 14 ottobre 2016, citato nelle premesse.

Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione e della conseguente quotazione sul MOT, ai «BTP Italia» verrà assegnato un codice ISIN regolare all'inizio del periodo di collocamento, che sarà l'unico utilizzato per i titoli collocati nella Seconda Fase del periodo di collocamento. Inoltre, al fine di consentire il riconoscimento del «premio di fedeltà» di cui all'art. 1 ai partecipanti ammessi alla Prima Fase, ai BTP Italia collocati nella Prima Fase verrà attribuito un codice ISIN speciale. Tale codice ISIN speciale verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A.

Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verrà corrisposto, a scadenza, il «premio di fedeltà».

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto è di mille euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
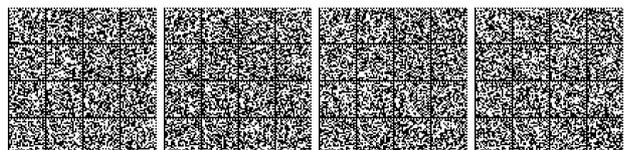
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal «Coefficiente di indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell'Indice «FOI senza tabacchi», elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{\mathrm{d,m}}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il numero indice$_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero indice$_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI}, 1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI} - 1, 0]$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto «del pavimento» o «floor»). Di conseguenza, il Coefficiente di indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:
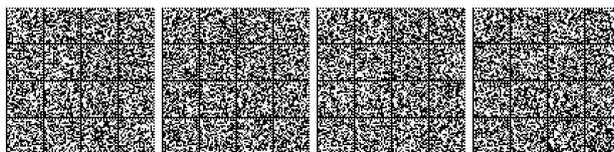
$$\textbf{Numero Indice}_{\mathbf{d,m}} = \text{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{NIfoi}_{m-2} - \text{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice $_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

$NIfoi_{m-3}$ è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

$NIfoi_{m-2}$ è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il Numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{NIS_m} = \text{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\text{NIfoi}_{m-1}}{\text{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero indice sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto «Indice successivo») che succeda all'Indice «FOI senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del Coefficiente di indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'«Indice successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale» di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 6.

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale nel corso della Prima Fase del periodo di collocamento e ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali nel corso della Seconda Fase; eventuali ordini o proposte di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Art. 7.

Il giorno 24 ottobre 2016 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'art. 1, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 24 ottobre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 14 novembre 2016.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Art. 8.

Il direttore della Direzione II del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2024, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «premio di fedeltà», di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A07568

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 luglio 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione DM 55069 presentato dalla società Lonati S.p.a., in Brescia. (Decreto n. 1518).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'allegato 1, punto 3 che stabilisce che è l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto direttoriale del 24 marzo 2016, prot. n. 544, con il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza e residui di cassa;
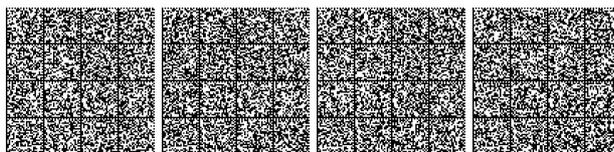
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013, recante «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed in particolare l'art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Considerato che ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 è previsto che la preselezione dei progetti presentati sia effettuata da una Commissione interministeriale, MIUR – Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nominata ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 agosto 2012, n. 507/Ric., con il quale sono stati nominati, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000, i componenti della Commissione interministeriale per la preselezione delle domande pervenute per gli anni 2008/2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 787/Ric., di rettifica al citato decreto ministeriale n. 507/Ric. del 14 agosto 2012;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della suddetta Commissione interministeriale, in data 13 maggio 2014, relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per gli anni 2008/2009, tra i quali il progetto DM 55069;

Visto il progetto DM 55069, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 dalla società Lonati S.p.A., di ricerca dal titolo «Riorientamento delle attività di ricerca mediante lo sviluppo di nuove strategie di controllo e delle tecniche di attuazione delle operazioni di lavoro nelle macchine per la realizzazione completamente automatica di calze – per uomo e per donna – al fine del mantenimento della competitività internazionale, ciò attraverso lo sviluppo e l'implementazione di sistemi ad elevato grado di informatizzazione in sostituzione degli attuali dispositivi a largo impiego di architetture meccaniche» e di formazione dal titolo «Corso di formazione per tecnici esperti nel settore meccano-tessile in particolare nella realizzazione di macchine per la produzione di calze da uomo, donna e bambino»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato;

Vista la nota MIUR del 29 gennaio 2016, prot. n. 1685, con la quale è stato richiesto all'esperto scientifico di espletare un approfondimento istruttorio congiunto in merito alla eventuale sovrapposizione di attività con il progetto DM 55088, presentato dalla società Santoni S.p.a. ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Acquisiti in data 14 marzo 2016, prot. n. 4845, gli esiti istruttori degli esperti scientifici nei quali viene rappresentato che non vi sono sovrapposizioni tra il progetto DM 55069 e il progetto DM 55088 e che non si configura un duplice finanziamento per medesimi progetti di ricerca;

Viste le note del 10 dicembre 2015, prot. n. 26076, del 25 marzo 2016, prot. n. 5557, e del 14 aprile 2016, prot. n. 6866, con le quali è stata inoltrata all'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la ricognizione delle risorse disponibili a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 e ne è stata richiesta la conferma dell'effettiva disponibilità;

Viste le note dell'11 aprile 2016, prot. n. 6583, e del 12 maggio 2016, prot. n. 9123, con le quali l'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca ha comunicato l'effettiva disponibilità delle risorse previste a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 435 e precedenti, del 13 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, di ripartizione delle risorse FAR per l'anno 2012;

Visto il decreto direttoriale n. 5749 del 12 marzo 2014, di rettifica al citato decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto DM 55069, ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e ss.mm.ii., è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante:

codice progetto: DM 55069;

titolo ricerca: Riorientamento delle attività di ricerca mediante lo sviluppo di nuove strategie di controllo e delle tecniche di attuazione delle operazioni di lavoro nelle macchine per la realizzazione completamente automatica di calze – per uomo e per donna – al fine del mantenimento della competitività internazionale, ciò attraverso lo sviluppo e l'implementazione di sistemi ad elevato grado di informatizzazione in sostituzione degli attuali dispositivi a largo impiego di architetture meccaniche;

titolo formazione: Corso di formazione per tecnici esperti nel settore meccano-tessile in particolare nella realizzazione di macchine per la produzione di calze da uomo, donna e bambino;

beneficiario: Lonati S.p.A. – Brescia.

2. Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario è il seguente:

— B82F09000210001 per il progetto di ricerca;

— B89D09000320001 per il progetto di formazione.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Ulteriori erogazioni avverranno in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di esito positivo delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.ii. Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme eventualmente perenti.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 3.410.700,00 di cui € 634.975,00 nella forma di contributo nella spesa (di cui € 604.975,00 per attività di ricerca e € 30.000,00 per attività di formazione) e € 2.775.725,00 nella forma di credito agevolato (di cui € 2.691.725,00 per attività di ricerca e € 84.000,00 per attività di formazione) e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R., per l'anno 2012 e precedenti, così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3601
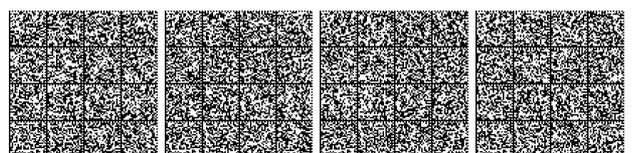
ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 10 DM55069

Generalità del Progetto

• Domanda: DM55069 del 26/02/2009

• Progetto di Ricerca

Titolo:
"Riorientamento delle attività di ricerca mediante lo sviluppo di nuove strategie di controllo e delle tecniche di attuazione delle operazioni di lavoro nelle macchine per la realizzazione completamente automatica di calze – per uomo e per donna – al fine del mantenimento della competitività internazionale, ciò attraverso lo sviluppo e l'implementazione di sistemi ad elevato grado di informatizzazione in sostituzione degli attuali dispositivi a largo impiego di architetture meccaniche".

Inizio Attività: 15/07/2014

Durata mesi: 36

• Progetto di Formazione

Titolo:
Corso di formazione per tecnici esperti nel settore meccano-tessile in particolare nella realizzazione di macchine per la produzione di calze da uomo, donna e bambino

Inizio Attività: 01/09/2014

Durata mesi: 15

• Beneficiari

LONATI SPA
BRESCIA - (BS)

• Costo Totale	€ 3.795.750,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.374.000,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 1.301.750,00
- di cui attività di Formazione	€ 120.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -
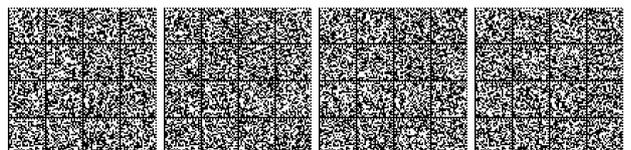
Legge 297/1999 Art. 10 DM55069

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	1.576.160	-	-	1.576.160
Spese generali	-	-	-	472.840	-	-	472.840
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	30.000	-	-	30.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	270.000	-	-	270.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	25.000	-	-	25.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	2.374.000	-	-	2.374.000

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	797.500	-	-	797.500
Spese generali	-	-	-	239.250	-	-	239.250
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	230.000	-	-	230.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	35.000	-	-	35.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	1.301.750	-	-	1.301.750

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Costo del personale docente	-	-	-	40.000	-	-	40.000
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza	-	-	-	30.000	-	-	30.000
Subtotale	-	-	-	70.000	-	-	70.000
Costo dei destinatari	-	-	-	50.000	-	-	50.000
Totale	-	-	-	120.000	-	-	120.000
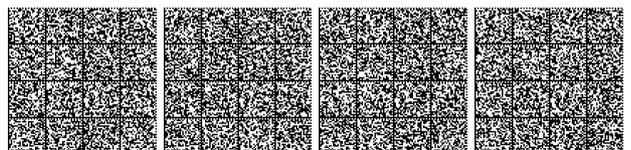
Legge 297/1999 Art. 10 DM55069

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	20%	10%	25%
Credito Agevolato	75%	70%	70%

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	474.800,00	-	-	474.800,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	1.780.500,00	-	-	1.780.500,00

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	130.175,00	-	-	130.175,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	911.225,00	-	-	911.225,00

	FORMAZIONE						
	87.3a convergenza	87.3a altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE (esclusa Italia)	Aree extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	30.000	-	-	30.000
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	84.000	-	-	84.000

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

Legge 297/1999 Art. 10 DM55069

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	604.975,00	30.000,00	634.975,00
Credito Agevolato fino a €	2.691.725,00	84.000,00	2.775.725,00
TOTALE	3.296.700,00	114.000,00	

16A07407

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 settembre 2016.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156» - Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Rovato dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modifica-

zioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1 dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con il quale il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, con il quale sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, fissando per il giorno 2 gennaio 2017 la data di inizio del relativo funzionamento;

Vista la nota del 14 settembre 2016, con la quale il Sindaco del comune di Rovato, nel trasmettere la delibera della Giunta comunale n. 170 del 12 settembre 2016, con la quale è stata revocata la precedente delibera dello stesso Consiglio n. 64 del 22 aprile 2013 avente ad oggetto il mantenimento del locale ufficio giudice di pace, ha rappresentato l'impossibilità per l'amministrazione comunale di continuare ad assolvere ai gravosi oneri richiesti per il mantenimento del presidio giudiziario, evidenziando, altresì, la mancanza di un sostanziale vantaggio per la cittadinanza in termini di fruizione del servizio;

Considerato che, con la nota innanzi citata, lo stesso Sindaco ha ulteriormente e formalmente manifestato la volontà di revocare l'istanza presentata per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Rovato, richiedendo la soppressione del presidio giudiziario;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento ed alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dal citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che la revoca dell'istanza diretta al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, comportando la mancanza del requisito necessario a consentire la permanenza del presidio giudiziario, determina la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Rovato dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dall'allegato 1 al già citato decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Rovato cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Brescia.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne prev. 2742

16A07562

DECRETO 7 ottobre 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di sorveglianza di Lecce e l'Ufficio di sorveglianza di Lecce - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via
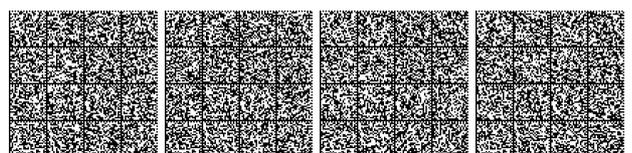
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di sorveglianza di Lecce e nell'ufficio di sorveglianza di Lecce, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale di sorveglianza di Lecce e per l'ufficio di sorveglianza di Lecce, limitatamente al settore penale; sentiti l'avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Brindisi e Lecce;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale di sorveglianza di Lecce e l'ufficio di sorveglianza di Lecce;

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2016

Il Ministro: ORLANDO

16A07566

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 settembre 2016.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologi sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Visto la determinazione della Regione Abruzzo DPD 019/209 Dipartimento dello sviluppo rurale e della pesca Servizio promozione delle filiere del 13 settembre 2016, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2016 di anticipare l'inizio della raccolta al 28 settembre 2016 a causa di condizioni metereologiche e fitosanitarie sfavorevoli;

Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Abruzzo emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2016 si sta caratterizzando per la ricorrenza di piogge diffuse e di valori di temperatura medio alti tipici di un clima caldo-umido. Tale andamento climatico sta favorendo una elevata attività della mosca delle olive e di alcuni funghi che causano visibili alterazioni e marciumi sulle drupe;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 20 ottobre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2016, comprometterebbe la qualità dell'olio alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Aprutino Pescare» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Aprutino Pescarese» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Aprutino Pescarese» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2016 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 22 settembre 2016

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 20 agosto 1998 è così modificato:

l'art. 4 punto 5 è sostituito nel seguente modo: «la raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 28 settembre e il 10 dicembre».

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2016.

16A07408

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cornale - Società agricola cooperativa» in Magliano Alfieri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cornale - Società Agricola Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 3 marzo 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 843.717,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.253.240,00 ed un patrimonio netto negativo di € 409.523,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cornale - Società Agricola Cooperativa», con sede in Magliano Alfieri (CN) (codice fiscale 02559240045) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Virginia Francesca Casonato, nata

a Ivrea (TO) il 30 maggio 1985 (codice fiscale CSN VGN 85E70 E379Q), ivi domiciliata in via Circonvallazione, n. 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07406

DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Speedy Società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Speedy Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 53.714,00, si riscontra una massa debitoria di € 163.044,00 ed un patrimonio netto negativo di € 121.044,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Speedy Società Cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 10747690013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SLLPLC71B06B885S), ivi domiciliato in via F.lli Parodi, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 luglio 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07405

DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Pratolino 97», in Santo Stefano di Magra e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Pratolino 97» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultatile della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 687.676,00, si riscontra una massa debitoria di € 917.037,00 ed un patrimonio netto negativo di € 252.523,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni:

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Pratolino 97», con sede in Santo Stefano di Magra (SI) (codice fiscale 01042930113) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Valentina Malfanti, nata a La Spezia il 17 marzo 1976 (codice fiscale MLFVNT76C57E463W), ivi domiciliata in via Giacomo Doria n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 luglio 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07435

DECRETO 16 agosto 2016.

Scioglimento della «Giulia società cooperativa», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giulia Società cooperativa» con sede in Taranto (codice fiscale 02221720739), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.
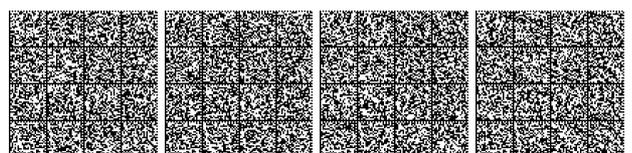
Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Pallini nato a Foligno (Perugia) il 18 febbraio 1981 (codice fiscale PLLMHL81B18D653Y), domiciliato in Brindisi, via Settimio Severo n. 46.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 agosto 2016

p. *Il direttore generale:* SCARPONI

16A07402

DECRETO 16 agosto 2016.

Scioglimento della «Edizioni Il Castello società cooperativa», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rapopresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edizioni Il Castello - Società cooperativa» con sede in Foggia (codice fiscale 03238390714), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Testa nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 19 maggio 1981 (codice fiscale TSTGLC81E19H926Y), domiciliato in Torremaggiore (Foggia), via Enrico Berlinguer n. 20.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 agosto 2016

p. *Il direttore generale:* SCARPONI

16A07403
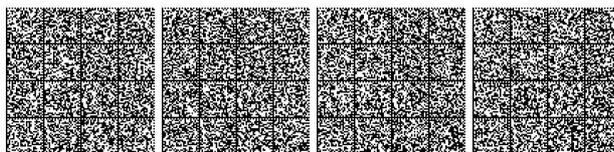
DECRETO 16 agosto 2016.

Scioglimento della «Consorzio Foggia 2000», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Foggia 2000» con sede in Foggia (codice fiscale 02130470715), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Testa nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 19 maggio 1981 (codice fiscale TSTGLC81E19H926Y), domiciliato in Torremaggiore (FG), via Enrico Berlinguer n. 20.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 agosto 2016

p. *Il direttore generale:* SCARPONI

16A07404

DECRETO 13 settembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lugaresi Frutta società cooperativa società agricola - in liquidazione», in Gambettola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Lugaresi Frutta società cooperativa società agricola - In liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 30 aprile 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di 2.144,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 393.425,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 391.281,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la competente divisione VI ha successivamente richiesto al legale rappresentante della società una situazione patrimoniale aggiornata, al fine di verificare il persistere dello stato di insolvenza, e che lo stesso, a seguito di tale richiesta, ha comunicato formalmente di non essere in grado di procedere alla chiusura «in bonis» della liquidazione volontaria e che il patrimonio netto risultava ancora negativo;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lugaresi Frutta società cooperativa società agricola - In liquidazione», con sede in Gambettola (FC) (codice fiscale n. 02538850401) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Pallini (codice fiscale PLLMHL81B18D653Y), nato a Foligno (PG) il 18 febbraio 1981, ivi domiciliato in via Cupa, n. 31/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07512

DECRETO 13 settembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Salentino - società agricola cooperativa in sigla CO.SAL. soc. agricola coop. a r.l.», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Consorzio Salentino - Società Agricola Cooperativa in sigla CO.SAL. Soc. Agricola Coop. a r.l.», con sede in Lecce, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 novembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.393.866,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.685.163,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 435.224,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Salentino - Società Agricola Cooperativa in sigla CO.SAL. Soc. Agricola Coop. a r.l.», con sede in Lecce, (codice fiscale 03839440751) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTR-

NTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, domiciliato in Galatone (LE), in via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07513

DECRETO 13 settembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroagricola S. Michele società cooperativa», in Orta Nova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Euroagricola San Michele società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 10 dicembre 2014, allegata al verbale di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 161.710,00, si riscontra una massa debitoria di € 226.169,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 64.459,00.

Considerato che in è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euroagricola S. Michele società cooperativa», con sede in Orta *Nova* (FG) (codice fiscale 03093540718) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. Matteo Mauro Albanese, nato Foggia il 1° ottobre 1963 (codice fiscale LBNMTM63R01D643O) e domiciliato in Lucera (FG), via R. Sorso. n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 settembre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A07514

DECRETO 28 settembre 2016.

Scioglimento della «Cooperativa sociale Atlantide a r.l.» in Santi Cosma e Damiano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-

co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa sociale Atlantide a r.l.» con sede in Santi Cosma e Damiano (LT) (codice fiscale 01913670590), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Eliana Altalena, nata a Cassino (FR) il 16 giugno 1975 (codice fiscale LTLLNE75H56C034G), e ivi domiciliata in piazza Labriola n. 32.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente dello Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 settembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A07436

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 ottobre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 399).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
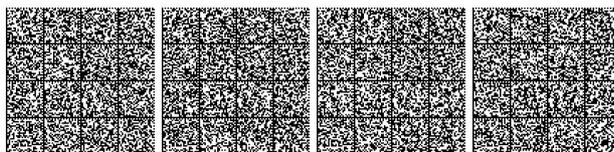
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, nonché del 23 settembre 2016, n. 396, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'art. 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei comuni

1. In ragione delle maggiori incombenze connesse agli eventi calamitosi in premessa, i Sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 sono autorizzati, per la durata dello stato di emergenza, a sospendere l'efficacia delle convenzioni pattuite ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter nominare Segretari comunali, anche se iscritti all'Albo di altra regione, da destinare all'esclusivo servizio delle predette amministrazioni comunali anche in qualità di reggenti.

2. Per i Segretari comunali in servizio nei comuni di cui al comma 1, anche in qualità di reggenti, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto è corrisposta, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità commisurata alla retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata di cui all'art. 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016.

3. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui all'art. 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, anche ai Segretari comunali in servizio nei comuni interessati dagli eventi del 24 agosto 2016 nei quali mantengono efficacia le convenzioni di cui al richiamato art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000.

4. Il Ministero dell'interno assicura il supporto, per lo svolgimento delle attività presso la Dicomac, di Segretari comunali in disponibilità individuati nel limite massimo complessivo di 2 unità. Al predetto personale, per la durata dello stato di emergenza, è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dall'ordinamento, un'indennità di funzione, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego, di importo pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento nell'ultima sede di servizio di cui all'art. 37, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, nonché la quota della maggiorazione di cui all'art. 41, comma 4, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori 16 maggio 2001 e all'art. 1, commi 1 e 2, dell'Accordo integrativo del 13 gennaio 2009 in godimento nell'ultima sede di servizio, a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016. Il personale di cui al presente articolo svolge le proprie funzioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016.

5. Per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e all'art. 2 dell'ordinanza n. 396/2016.

Art. 2.

Procedure per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza

1. Per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria possono procedere in deroga al decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975, nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

Art. 3.

Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici

1. Nell'ambito delle iniziative necessarie a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti, la regione Umbria è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici , la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza e sia stata dichiarata inagibile con esito di tipo *b)*, *c)*, *e)* od *f)* ovvero sia situata in zona rossa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, d'intesa con i Sindaci dei comuni interessati, provvedono, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni.

3. All'esito della definizione delle attività di cui al comma 2, la regione Umbria impartisce le indicazioni tecniche ed operative per la realizzazione, da parte delle altre Regioni, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità, delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di cui al presente articolo, nonché degli allacci, all'interno delle sedi delle aziende di cui al comma 1, fatte salve motivate
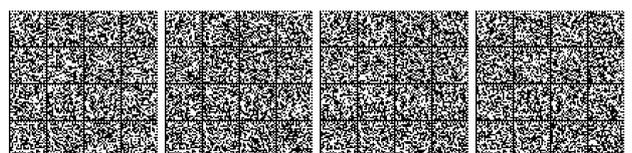
eccezioni di natura tecnica che impongono l'utilizzo di altre aree all'uopo individuate.

4. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3, le Regioni provvedono, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 388/2016.

5. La regione Umbria, al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione per la fornitura dei moduli abitativi di cui al presente articolo mediante locazione, e degli arredi interni, provvede quale Centrale unica di committenza, con i poteri di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016, nonché, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, anche in deroga ai seguenti ulteriori articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:

art. 23, comma 15, allo scopo di semplificare l'articolazione progettuale dei servizi e velocizzare la procedura;

art. 79, allo scopo di velocizzare la procedura stabilendo termini anche inferiori ai termini minimi ivi richiamati;

art. 83, allo scopo di velocizzare la procedura attestando mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, da controllarsi successivamente, nonché per definire modalità di soccorso istruttorio più rispondenti all'urgenza;

art. 97 allo scopo di ridurre ulteriormente i termini per la valutazione delle eventuali offerte anomale, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo.

6. Gli oneri correlati alla ordinaria gestione dei moduli abitativi provvisori di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti assegnatari dei medesimi.

7. I moduli abitativi provvisori rurali di cui al presente articolo sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione.

8. La consegna ai soggetti richiedenti dei moduli abitativi provvisori di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016.

Art. 4.

Integrazioni all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393/2016

1. Al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, dopo le parole «per la conservazione» sono aggiunte le seguenti «e trasformazione» e dopo le parole «del latte» sono inserite le seguenti «e degli altri prodotti agroalimentari,».

Art. 5.

Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici

1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo art. 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'art. 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016.

Art. 6.

Disposizioni finalizzate all'utilizzo delle ordinarie contabilità speciali dei Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività connesse agli eventi sismici del 24 agosto 2016

1. Per le attività del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo connesse agli eventi sismici in premessa, i Segretariati Regionali dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria possono utilizzare le ordinarie contabilità speciali n. 2909, 2915, 2918 e 2924 agli stessi intestate sulle quali confluiscono anche le risorse destinate alle predette attività la cui contabilizzazione e rendicontazione deve avere separata evidenza. A tal fine i citati Segretariati acquisiscono appositi codici CUP (codice unico di progetto) da riportare nei mandati relativi alle spese connesse ai predetti eventi sismici, ivi incluse le spese emergenziali, al fine di garantire il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi posti in essere per la suddetta gestione emergenziale.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A07483

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIETI

DECRETO 9 settembre 2016.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

IL PREFETTO DI RIETI

Premesso che il territorio della provincia di Rieti è stato interessato da un grave evento sismico in data 24 agosto 2016, alle ore 3.36, di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato gravi danni all'incolumità delle persone e alla sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando perdite di vite umane, numerosi feriti, dispersi e sfollati, nonché danneggiamenti alle strutture viarie e agli edifici privati e pubblici;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile, n. 2600 del 24 agosto 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con il quale, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 1-*bis* della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, in relazione al grave evento sismico, è stato dichiarato, per 180 giorni dalla data della delibera, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria;

Visto l'art. 27 della legge n. 133 del 13 maggio 1999 che prevede:

la deducibilità dal reddito d'impresa, ai fini delle relative imposte, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

che non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti gratuitamente ai predetti soggetti e per le medesime finalità;

che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulla donazione;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, il quale demanda al Prefetto, della rispettiva provincia, l'individuazione di fondazioni, associazioni, comitati ed enti di cui al precedente comma 1;

Decreta:

Sono deducibili dal reddito d'impresa, ai fini delle relative imposte, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, per il tramite di:

organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1999 e successive modifiche e integrazioni;

altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

associazioni sindacali e di categorie.

Rieti, 9 settembre 2016

Il prefetto: CRUDO

16A07515

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 settembre 2016.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica all'art. 6 (Altre attività istituzionali) e all'art. 43 (Comitato etico) dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, formulata dal senato accademico integrato nell'adunanza del 4 luglio 2016;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 13 luglio 2016;

Vista la nota rettorale del 22 luglio 2016, protocollo n. 8345, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989, la documentazione relativa alla sopra citata proposta;

Visto il parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal M.I.U.R. con nota del 16 settembre 2016, protocollo n. 11546;

Decreta:

Art. 1.

Nel Titolo I «Principi generali» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'art. 6 (Altre attività istituzionali) assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 6. *(Altre attività istituzionali)*. — 1. L'Università Cattolica istituisce e promuove attività di orientamento,

formazione, aggiornamento e perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale anche sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. In particolare l'Università Cattolica, anche attraverso specifiche strutture decentrate:

a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;

b) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;

c) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine;

d) partecipa a iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;

e) promuove e organizza l'aggiornamento, la riqualificazione professionale e la formazione permanente del proprio personale amministrativo e tecnico;

f) favorisce la formazione culturale anche in collaborazione con altri enti;

g) promuove iniziative di formazione permanente. A tale scopo l'Università Cattolica cura anche l'approfondimento dei problemi teorici legati a tale formazione.

3. L'Università Cattolica fornisce il proprio apporto qualificato anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa. A tal fine può stipulare contratti e convenzioni per attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi.

4. L'Università Cattolica assicura la tutela e la valorizzazione dei propri beni culturali e ne favorisce la conoscenza.».

Art. 2.

Nel Titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'art. 43 (Comitato etico) assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 43. *(Comitato etico per la sperimentazione clinica).* — 1. L'Università Cattolica si avvale del Comitato etico costituito come organismo indipendente dalla Fondazione Gemelli presso il Policlinico universitario e la facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", per la valutazione, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo:

a) delle condizioni di eticità dei programmi di sperimentazione clinica riguardanti farmaci o nuove metodiche diagnostico-terapeutiche sull'uomo, al fine della salvaguardia della sicurezza, dell'integrità e dei diritti umani dei soggetti coinvolti nei programmi di sperimentazione medesimi;

b) della compatibilità dei progetti di ricerca relativi alla sperimentazione su animali, fatta salva la competenza di comitati e commissioni "ad hoc" specificamente costituiti.».

Milano, 20 settembre 2016

Il rettore: ANELLI

16A07466

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minidiab».

Estratto determina V&A n. 1394/2016 del 13 settembre 2016

Autorizzazione della variazione C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MINIDIAB.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.5 e 4.8 e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Minidiab», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 022410017 - «5 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 022410029 - «5 mg compresse» 40 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della

presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07363

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prenacid»

Estratto determina V&A n. 1513/2016 del 26 settembre 2016

È autorizzato il grouping di Variazioni: B.II.e.1.a.3 Modifica del confezionamento primario del prodotto Finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o Immunologici, B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti delle specifiche, B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Altra variazione, B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto, B.II.d.1.g) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei prodotti biologici o immunologici) di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di sicurezza o di qualità, B.II.d.1.e) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica Approvati, B.II.a.3.b.2) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale, relativamente al medicinale «PRENACID», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 023730029 - «0,25% collirio, soluzione» flacone 10 ml:

modifica degli eccipienti del prodotto finito (eliminazione di Potassio diidrogeno fosfato, Polisorbato 80 e Sodio Cloruro e aggiunta di Sodio fosfato monobasico Monoidrato e Sodio Citrato);

modifica del processo di produzione relativo alla fase che coinvolge tali eccipienti;

modifica del batch size (da 300 L a 500 *L)*;

restrizione della specifica relativa al titolo di Desonide Sodio Fosfato (al rilascio ed alla shelf life da 90%-110% a 95%-105%) e ampliamento della specifica relativa all'osmolalità (da 0.290-0.333 a 0.280-0.323);

aggiunta delle specifiche relative alle impurezze sia a rilascio che alla shelf life; in particolare a rilascio viene aggiunto il controllo delle seguenti impurezze: Desonide Alcohol max 0.5%, Prednacinolone max 1.0%, qualsiasi altra impurezza non specificata max 0.5% ed impurezze totali 1.5%. Alla shelf life viene aggiunto invece il controllo delle impurezze ai seguenti limiti: Desonide Alcohol max 1.0%, Prednacinolone max 1.0%, qualsiasi altra impurezza non specificata max 0.5%, impurezze totali max 2.0%;

sostituituzione dell'attuale confezionamento primario (da flacone in vetro da 10 ml a flacone da 10 ml in LDPE con tappo in polistirene bianco).

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.P.A. (codice fiscale 00122890874) con sede legale e domicilio fiscale in via Ercole Patti, 36, 95025 - ACI S. Antonio - Catania (CT) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07364

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ritalin»

Estratto determina V&A n. 1512/2016 del 26 settembre 2016

È autorizzato il grouping di variazioni: B.I.b.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente, B.I.b.2.e Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia, B.I.a.1.g) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo che non ha il sostegno di un ASMF e che richiede un aggiornamento significativo della pertinente sezione del fascicolo del principio attivo, relativamente al medicinale «RITALIN», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 035040017 - «10 mg compresse» 30 compresse:

inserimento del nuovo produttore IPCA Laboratories Limited, Sejavta, District Ratlam 457002, Madhya Pradesh India, quale produttore di intermedio Acido Ritalinico in aggiunta al produttore già autorizzato Farchemia;

aggiunta di due nuove specifiche: in particolare viene aggiunta la specifica relativa al limite dell'impurezza Erythro Ritalinic Acid al 0.15% per l'acido Ritalinico e le specifiche relative al filter aid;

aggiunta di un metodo alternativo per l'identificazione dell'acido ritalinico attraverso IR (ATR).

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07365

Rettifica della determina V&A n. 1306 del 1° agosto 2016, relativa al medicinale per uso umano «Scandonest»

Estratto determina V&A n. 1514/2016 del 26 settembre 2016

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 1306 del 1° agosto 2016, concernente l'autorizzazione della variazione B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica, del medicinale SCANDONEST, nelle forme e confezioni: «2% con adrenalina 1:100.0000 soluzione iniettabile» - 50 tubo fiale, codice A.I.C. n. 028527024, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 199 del 26 agosto 2016:

laddove è riportato:

A.I.C. n. 028527024 - «2% con adrenalina 1:100.0000 soluzione iniettabile» - 50 tubo fiale

leggasi:

A.I.C. n. 028527024 - «2% con adrenalina 1:100.000 soluzione iniettabile» - 50 tubo fiale

Titolare A.I.C.: Laboratoires Septodont con sede legale e domicilio in 58 rue du Pont de Creteil - 94100 Saint Maur des Fossés (Francia)

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07366

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sulperazone»

Estratto determina V&A n. 1423/2016 del 13 settembre 2016

Autorizzazione della variazione C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale SULPERAZONE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in seguito a revisione del «Core Company Data Sheet» oltre a modifiche editoriali minori, relativamente al medicinale «Sulperazone», nelle forme e confezioni A.I.C. n. 028409011 - «500 mg + 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino, A.I.C. n. 028409023 - «500 mg + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino, A.I.C. n. 028409035 - «1 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino, A.I.C. n. 028409047 - «1 g + 2 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07367

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telfast».

Estratto determina V&A n. 1374/2016 del 12 settembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del modulo 1.8.1 (Sommario del sistema di farmacovigilanza) e 1.8.2 (Piano di gestione del rischio, versione 1.1), relativamente alla specialità medicinale TELFAST ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

033303049 - «120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

033303177 - «120 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

033303189 - «120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

033303191 - «120 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

033303203 - «120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

033303215 - «120 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

033303227 - «120 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

033303239 - «120 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

033303304 - «120 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

033303316 - «120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

033303328 - «120 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

033303330 - «120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

033303342 - «120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

033303355 - «120 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

033303367 - «120 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

033303379 - «120 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Procedura: UK/H/0151/003/II/094

Titolare AIC: Sanofi S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.
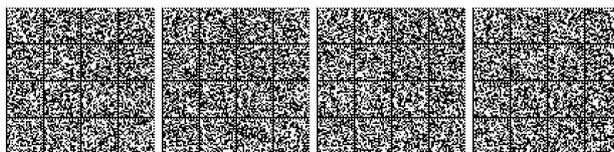
Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07409

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix».

Estratto determina V&A n. 1375/2016 del 12 settembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.2 Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo *c)* La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzo di una sostanza derivata chimicamente diversa nella fabbricazione di una sostanza biologica/immunologica, tale da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale e che non è collegata a un protocollo: «Armonizzazione del processo di produzione del monovalent bulk» relativamente alla specialità medicinale FLUARIX ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DE/H/0124/001/II/109

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07410

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluad».

Estratto determina V&A n. 1431/2016 del 13 settembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.3 Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito e. Introduzione o aumento del sovradosaggio utilizzato per il principio attivo relativamente alla specialità medicinale FLUAD ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: IT/H/0104/001/II/130

Titolare AIC: Seqirus S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07411

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agrippal S1».

Estratto determina V&A n. 1432/2016 del 13 settembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.3 Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito e. Introduzione o aumento del sovradosaggio utilizzato per il principio attivo relativamente alla specialità medicinale AGRIPPAL S1 ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: IT/H/0102/001/II/109

Titolare AIC: Seqirus S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07412

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaxem Hib».

Estratto determina V&A n. 1433/2016 del 13 settembre 2016

Si autorizza la seguente variazione: B.I.a.1.e): Utilizzo di un nuovo edificio Building N310 situato nell'area denominata Goerzhausen II del sito di Marburg (Germania) in aggiunta all'edificio H12 per la produzione dell'adiuvante fosfato di alluminio usato attualmente nel vaccino Vaxem HIB; relativamente alla specialità medicinale VAXEM HIB ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: IT/H/0122/001/II/035

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07413

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix Tetra».

Estratto determina V&A n. 1434/2016 del 13 settembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.2 Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo *c)* La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzo di una sostanza derivata chimicamente diversa nella fabbricazione di una sostanza biologica/immunologica, tale da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale e che non è collegata a un protocollo: «Armonizzazione del processo di produzione del monovalent bulk» relativamente alla specialità medicinale FLUARIX TETRA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DE/H/1939/001/II/024

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07414

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seroquel».

Estratto determina V&A n. 1489/2016 del 20 settembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: C.I.13) Sottomissione del report finale dello studio caso-controllo nested MPEM (studio D144AC00004) per esplorare la relazione dose-risposta tra SEROQUEL a rilascio prolungato e la comparsa di sintomi extrapiramidali e sonnolenza/sedazione relativamente alla specialità medicinale SEROQUEL ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: NL/Hxxxx/WS/164

Titolare AIC: ASTRAZENECA S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07415

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triaxis».

Estratto determina V&A n. 1490/2016 del 20 settembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.I.A.1 – Nuovo fornitore di Urea per l'estrazione di Fimbrie di tipo 2 e 3 (FIM) relativamente alla specialità medicinale TRIAXIS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DE/H/xxxx/WS/157

Titolare AIC: SANOFI PASTEUR MSD S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07416

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dysport».

Estratto determina V&A n. 1491/2016 del 20 settembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: C.I.11.b) aggiornamento del Risk Management Plan, versione 5.0 relativamente alla specialità medicinale DYSPORT ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: SE/H/xxxx/WS/061

Titolare AIC: IPSEN S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A07417

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Yantil» e «Palexia»

Estratto determina V&A n. 1559/2016 del 28 settembre 2016

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dei paragrafi 4.2 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente ai medicinali YANTIL e PALEXIA nelle seguenti forme e confezioni:

«Yantil» (A.I.C.: 040425):

040425377- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425389- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425391 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425403- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572126- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425415- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425427- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425439- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425441- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572138 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425454- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425466- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425478- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425480- «50 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425492- «100 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425504 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425516 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425528 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572140 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425530 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425542 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425555 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425567 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572153 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425579 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425581 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425593 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425605 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425617 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425629 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425631 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425643 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572165 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425656 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425668 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425670 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425682 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572177 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425694 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425706 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425718 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425718 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425732 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425744 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425757 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425769 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572189 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425771 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425783 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425795 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425807 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572191 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425819 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425821 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425833 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425845 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425858 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425860 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425872 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425884 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572203 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425896 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425908 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425910 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425922 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572215 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425934 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425946 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425959 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040425961 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428789 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428791 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428803 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572102 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428827 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428839 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428841 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428854 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041572114 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428866 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428878 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428880 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428892 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040428284 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428296 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428308 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428310 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428322 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428334 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428346 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428359 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428361 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428373 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428385 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428397 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428409 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428411 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428423 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428435 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428447 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428450 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428462 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428474 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428486 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428498 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428500 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428512 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428524 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428536 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428548 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428551 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428563 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428575 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428587 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428599 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428601 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428613 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428625 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428637 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428649 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428652 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428664 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428676 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428688 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428690 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428702 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428714 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428726 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428738 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428740 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428753 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428765 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428777 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet monodose;

040428904 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 10×1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc-al;

040428916 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 14×1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc-al;

040428928 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc-al;

040428930 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 28×1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc-al;

040428942 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc-al;

040428955 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc-al;

040428967 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 56×1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc-al;

040428979 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc-al;

040428981 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 90×1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc-al;

040428993 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister monodose perforato pvc/pvdc-al;

«Palexia» (A.I.C.: 040422):

040422370 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422382 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422394 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422406 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571224 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422418 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422420 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422432 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422444 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571136 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422457 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422469 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422471 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422483 - «50 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422495 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422507 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422519 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422521 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571148 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422533 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422545 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422558 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422560 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571151 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422572 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422584 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422596 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422608 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422610 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422622 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422634 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422646 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571163 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422659 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422661 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422673 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422685 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571175 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422697 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422709 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422711 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422723 - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422735 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422747 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422750 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422762 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571187 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422774 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422786 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422798 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422800 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571199 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422812 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422824 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422836 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422848 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422851 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422863 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422875 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422887 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571201 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422899 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422901 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422913 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422925 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571213 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422937 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422949 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422952 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040422964 - «250 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423788 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423790 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423802 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423814 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571100 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423826 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423838 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423840 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423853 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

041571112 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 54 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423865 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423877 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423889 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423891 - «25 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/carta/pet;

040423903 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423915 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423927 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423939 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423941 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423954 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423966 - «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423978 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423980 - «25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423992 - «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423283 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423295 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423307 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423319 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423321 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423333 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423345 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423358 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423360 - «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423372 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423384 - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

040423396 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233408 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233410 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233422 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233434 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233446 - «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233459 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233461 - «100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233473 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233485 - «150 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233497 - «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233509 - «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233511 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233523 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233535 - «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233547 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233550 - «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233562 - «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233574 - «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233586 - «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233598 - «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233600 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233612 - «200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233624 - «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233636 - «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233648 - «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233651 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233663 - «200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233675 - «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233687 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233699 - «250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233701 - «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233713 - «250 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233725 - «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233737 - «250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233749 - «250 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233752 - «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233764 - «250 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose;

0404233776 - «250 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al monodose.

Procedura: DE/H/xxxx/WS/292.

Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l.
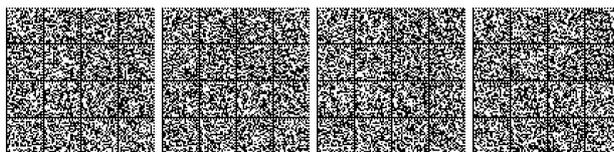
Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07467

BANCA D'ITALIA

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di Arianna SIM S.p.a., già in liquidazione volontaria, in Roma.

Con decreto del 15 luglio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di «Arianna SIM S.p.a.», con sede in Roma, già in liquidazione volontaria, a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 57, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni.

16A07462

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Prisma SGR S.p.a., già in amministrazione straordinaria, in Milano.

Con decreto del 29 luglio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di «Prisma SGR S.p.a.», con sede in Milano, già in amministrazione straordinaria, a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 57, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni.

16A07463

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Credito cooperativo interprovinciale veneto - società cooperativa, in Montagnana.

Con decreto del 6 maggio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione del «Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto - Società cooperativa», con sede in Montagnana (PD), a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 385/1993.

16A07464

Sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare delle Province Calabre società cooperativa per azioni, già in amministrazione straordinaria, in Reggio Calabria.

Con decreto del 27 maggio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione della «Banca Popolare delle Province Calabre Società cooperativa per azioni», con sede in Reggio Calabria (RC), già in amministrazione straordinaria, a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 385/1993.

16A07465

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia del S. Nome di Maria, in Benevagienna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2016, viene soppressa la Parrocchia del S. Nome di Maria, con sede in Benevagienna (Cuneo), frazione Gorra.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria V. Assunta, con sede in Benevagienna (Cuneo).

16A07477

Soppressione della Parrocchia di Maria V. Assunta, in Benevagienna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2016, viene soppressa la Parrocchia di Maria V. Assunta, con sede in Benevagienna (Cuneo), frazione Podio.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria V. Assunta, con sede in Benevagienna (Cuneo).

16A07478

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni Battista, in Montaldo Mondovì

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2016, viene soppressa la Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Montaldo Mondovì (Cuneo), frazione Oberti.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria Immacolata e San Giovanni Battista, con sede in Monastero di Vasco (Cuneo).

16A07479

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso veterinario «Eprecis 5 mg/ml, soluzione pour-on per bovini».

Nell'estratto del provvedimento n. 534 del 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2016, concernente il medicinale per uso veterinario EPRECIS 5 mg/ml, soluzione pour-on per bovini, titolare A.I.C. Ceva Salute Animale S.p.A. con sede legale in viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza e Brianza) Italia,

laddove è scritto:

«*omissis* … scatola contenente 1 flacone da 12,5 litri A.I.C. n. 104807060... *omissis*»,

leggasi:

«*omissis* … scatola contenente 1 flacone da 2,5 litri A.I.C. n. 104807060... *omissis*».

16A07399

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amodip 1,25 mg compresse masticabili per gatti».

Estratto provvedimento n. 626 del 19 settembre 2016

Medicinale veterinario: AMODIP 1,25 mg compresse masticabili per gatti - A.I.C. n. 104730.

Titolare A.I.C.: Ceva Sante Animale 10 avenue de la Ballastière 33500 Libourne (Francia).

Oggetto del provvedimento: procedura europea: UK/V/0525/IA/004/G.

Variazioni raggruppate di tipo IA:

A7): eliminazione di un sito di produzione di una sostanza attiva, prodotto intermedio o prodotto finito, sito di imballaggio, produttore responsabile del rilascio dei lotti, sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti o fornitore di qualsiasi materia prima, reagente o eccipiente

A.5.a), A.5.b): modifica del nome e/o indirizzo di un produttore/importatore del prodotto finito (incluso il rilascio dei lotti o i siti di controllo della qualità).

Si accettano le modifiche come di seguito descritte:

eliminazione del sito Recipharm Parets, S.L. C/Ramón y Cajal, 2, Parets del Vallés, 08150 Barcelona (Spain) come sito di produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti e produttore responsabile del rilascio dei lotti;

eliminazione del sito Sogeval, 200 Avenue de Mayenne, Zone industrielle des touches, 53000 Laval (France) come sito di confezionamento secondario e produttore responsabile del rilascio dei lotti;

modifica del nome del sito di produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario e produttore responsabile del rilascio dei lotti da:

Sogeval, Zone autoroutiere, 53950, Louverne (France)

a: Ceva Sante Animale, Boulevard de la communication, Zone autoroutiere, 53950 Louverne (France).

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati devono essere modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A07400

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin 10% LA Soluzione iniettabile per bovini».

Estratto provvedimento n. 627 del 19 settembre 2016

Medicinale veterinario: CYDECTIN 10% LA Soluzione iniettabile per bovini.

Confezioni:

scatola contenente 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103760017

scatola contenente 1 flacone da 200 ml - .A.I.C. n. 103760029

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0155/001/IA/013.

Variazione di tipo IA, C.I.3a.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dalla autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006. Attuazione della o delle modifiche di testo approvate dall'autorità competente.

Per effetto della suddetta variazione vengono modificati gli stampati illustrativi in particolare le sezioni «Controindicazioni» e «Reazioni avverse».

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A07401

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Criteri e modalità di gestione del fondo di garanzia per la realizzazione degli *interconnector*

Con decreto del 30 settembre 2016, il Ministro dello sviluppo economico ha disciplinato i criteri e le modalità di gestione del Fondo di garanzia, previsto dall'art. 1, commi 831, della legge n. 218/2015 a garanzia degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari per il finanziamento degli *interconnector*, come previsti dall'art. 32 della legge n. 99/2009.

Il decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministro dello sviluppo economico www.mise.gov.it

16A07485

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Avviso di indagine di mercato - Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di gestione del call center dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei ministri - (www.pariopportunita.gov.it - sezione «Bandi e Avvisi» è pubblicato il testo integrale dell'Avviso di indagine di mercato.

16A07590

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-244) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
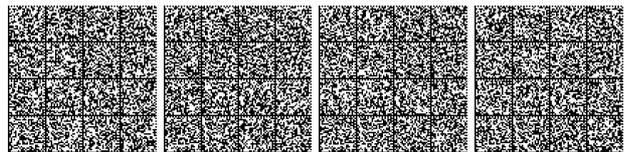
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.